



www.ForzeArmato.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

**Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.**

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €, come **utente servizi Flash** è di 60 € **[Approfondisci qui.](#)**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

- sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
- oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
- oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale €10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmato.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego**

**La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb**



MINISTERO DELLA DIFESA

***GUIDA PRATICA
PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
E BENEFICI PREVIDENZIALI
A FAVORE DEL PERSONALE
MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA***

Edizione _____

INDICE

PRESENTAZIONE

PARTE PRIMA

INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE

1. INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER MOTIVAZIONI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

- 1.1 - Tipologie di benefici *(PAG. I - 2)*
- 1.2 - Criteri *(PAG. I - 2)*
- 1.3 - Tempestività della richiesta *(PAG. I - 2)*
- 1.4 - Presupposti della richiesta *(PAG. I - 3)*
- 1.5 - Destinatari dell'assistenza *(PAG. I - 3)*
- 1.6 - Motivi *(PAG. I - 4)*
- 1.7 - Procedure *(PAG. I - 4)*
- 1.8 - Entità dell'intervento *(PAG. I - 6)*
- 1.9 - Adempimenti dell'Amministrazione della Difesa *(PAG. I - 7)*
- 1.10 - Analisi delle singole tipologie dei benefici *(PAG. I - 7)*

2. INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER MOTIVAZIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

- 2.1 - Intervento Assistenziale di Particolare Assistenza *(PAG. I - 13)*
- 2.2 - Rimborso delle spese di cura ed altre prestazioni sanitarie a favore del personale militare per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, con oneri a carico dell'amministrazione difesa *(PAG. I - 14)*
- 2.3 - Rimborso/anticipo delle spese di cura ed altre prestazioni sanitarie a favore del personale militare per ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative, nelle more del riconoscimento della causa di servizio, con oneri a carico dell'amministrazione difesa *(PAG. I - 16)*
- 2.4 - Rimborso delle spese di cura ed altre prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero *(PAG. I - 17)*
- 2.5 - Richiesta di visita medico-legale nei confronti dei connazionali residenti all'estero *(PAG. I - 18)*

PARTE SECONDA

BENEFICI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE E I SUOI SUPERSTITI.

1. PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA:

(PAG. II - 2)

- 1.1 - Finalità e natura
 - 1.2 - Destinatari
 - 1.3 - Termine per la presentazione della domanda
 - 1.4 - Documentazione da produrre
 - 1.5 - Modello di domanda
 - 1.6 - Istruttoria della pratica
 - 1.7 - Importo del beneficio
 - 1.8 - Assegno rinnovabile
 - 1.9 - Indennità *una tantum* privilegiata
 - 1.10 - Aggravamento
 - 1.11 - Trattamento privilegiato di reversibilità
 - 1.12 - Trattamento speciale
 - 1.13 - Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale
 - 1.14 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
 - 1.15 - Tempi di definizione del procedimento
 - 1.16 - Tutela giurisdizionale
 - 1.17 - Riferimenti normativi
- ALL. A-C - Modelli di domanda

2. INDENNITÀ “UNA TANTUM” A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI.

(PAG. II - 12)

- 2.1 - Finalità e natura
 - 2.2 - Destinatari.
 - 2.3 - Importo del beneficio.
 - 2.4 - Modello di domanda.
 - 2.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.
 - 2.6 - Tutela giurisdizionale
 - 2.7 - Principali riferimenti normativi
- ALL. D - Modelli di domanda

3. PENSIONE DI INABILITÀ.

(PAG. II -14)

- 3.1 - Finalità e natura
 - 3.2 - Importo del beneficio
 - 3.3 - Destinatari e requisiti
 - 3.4 - Termini per la presentazione della domanda
 - 3.5 - Domanda e documentazione da produrre
 - 3.6 - Procedimento
 - 3.7 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
 - 3.8 - Tutela giurisdizionale
 - 3.9 - Riferimenti normativi
- ALL. E - Modello di domanda

4. EQUO INDENNIZZO.

(PAG. II - 17)

- 4.1 - Finalità e natura**
 - 4.2 - Importo del beneficio**
 - 4.3 - Destinatari**
 - 4.4 - Termine per la presentazione della domanda**
 - 4.5 - Documentazione da produrre**
 - 4.6 - Modello di domanda**
 - 4.7 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
 - 4.8 - Tempi di definizione del procedimento**
 - 4.9 - Tutela giurisdizionale**
 - 4.10 - Riferimenti normativi**
- ALL. F - G- Modelli di domanda**

5. INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO.

(PAG. II - 22)

- 5.1 - Finalità e natura**
 - 5.2 - Importo del beneficio**
 - 5.3 - Destinatari**
 - 5.4 - Termine per la presentazione della domanda**
 - 5.5 - Domanda e documentazione da produrre**
 - 5.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
 - 5.7 - Tempi di definizione del procedimento**
 - 5.8 - Tutela giurisdizionale**
 - 5.9 - Riferimenti normativi**
- ALL. H – I - Modelli di domanda**

6. SPECIALE ELARGIZIONE.

(PAG. II - 27)

- 6.1 - Finalità e natura**
- 6.2 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
- 6.3 - Tutela giurisdizionale**
- 6.4 - Speciale elargizione in generale**
- 6.5.1/**
- 6.5.10 - Destinatari – (diverse categorie)**
 - **Importo del beneficio**
 - **Avvio del procedimento**
 - **Documentazione da produrre/presentare**
 - **Riferimenti normativi**

ALL. L - M - Modelli di domanda

7. ASSEGNO VITALIZIO.

(PAG. II - 42)

- 7.1 - Finalità e natura**
- 7.2 - Destinatari**
- 7.3 - Importo del beneficio**
- 7.4 - Modello di domanda e documentazione da produrre**
- 7.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
- 7.7 - Tutela giurisdizionale**
- 7.8 - Riferimenti normativi**

8. SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO.

(PAG. II - 46)

- 8.1 - Finalità e natura
- 8.2 - Destinatari
- 8.3 - Importo del beneficio
- 8.4 - Modello di domanda e documentazione da produrre
- 8.5 - Documentazione da produrre/presentare
- 8.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
- 8.7 - Tutela giurisdizionale
- 8.8 - Riferimenti normativi

9. DUE ANNUALITÀ DI PENSIONE.

(PAG. II - 50)

- 9.1 - Finalità e natura
- 9.2 - Destinatari
- 9.3 - Importo
- 9.4 - Avvio del procedimento
- 9.5 - Documentazione da produrre/presentare
- 9.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
- 9.7 - Tutela giurisdizionale
- 9.8 - Riferimenti normativi

10. SPECIALE ELARGIZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE E DEI CITTADINI ITALIANI AMMALATI O DECEDUTI A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI SOSTANZE NOCIVE.

(PAG. II - 52)

- 10.1 - Finalità e natura
- 10.2 - Destinatari
- 10.3 - Importo del beneficio
- 10.4 - Divieto di cumulo
- 10.5 - Modello di domanda e documentazione da produrre
- 10.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
- 10.7 - Tutela giurisdizionale
- 10.8 - Riferimenti normativi

ALL. N - S - Modelli di domanda

11. BENEFICI AGGIUNTIVI.

(PAG. II - 60)

- 11.1 - Vittime del terrorismo
- 11.2 - Vittime del dovere e soggetti "equiparati"

**TABELLE RIASSUNTIVE DEI BENEFICI IN RELAZIONE AI DESTINATARI
SECONDO L'EVENTO OCCORSO.**

(TAB. - 1)

P R E S E N T A Z I O N E

La realizzazione di una “guida pratica” nasce dall’esigenza di fornire al personale militare e civile della Difesa, nonché ai cittadini italiani interessati a vario titolo per legge, uno strumento utile per conoscere tutti gli adempimenti necessari alla corretta istruzione delle pratiche medico-legali nonché di quelle assistenziali e previdenziali.

Il criterio prescelto per la stesura del testo è quello della semplicità di consultazione, in quanto la materia si presenta particolarmente articolata per via della copiosa stratificazione normativa succedutasi nel tempo (leggi, regolamenti e circolari) e, soprattutto, perché rivolta anche a soggetti estranei all’Amministrazione (familiari superstiti e cittadini italiani beneficiari a vario titolo per legge) per i quali può risultare difficoltoso l’accesso alle complesse procedure vigenti in materia.

Il testo si compone di due parti:

- nella prima, vengono trattate le prestazioni di natura assistenziale fornite sotto forma di sussidi (denaro), dall’Amministrazione della Difesa, a favore di dipendenti in servizio ed in quiescenza e dei loro familiari superstiti.

Le suddette prestazioni sono riportate in due differenti capitoli al fine di distinguere, da una parte, quelle tipicamente di natura assistenziale, che si fondano sull’accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti, concretamente verificato in relazione a specifiche e particolari esigenze, dall’altra, quelle per le quali, ai fini del rimborso delle spese sostenute, è condizione essenziale il riconoscimento della causa di servizio. Per tale si intende il riconoscimento dell’infermità o della lesione contratte a causa del servizio prestato;

- nella seconda, sono individuati gli interventi di natura previdenziale, aventi come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato). Anche qui, per alcune tipologie di intervento previdenziale, l’accertamento della causa di servizio costituisce condizione essenziale per la concessione del beneficio.

Con l’intento di facilitare l’uso della guida pratica, il testo esplicativo è stato appositamente corredato dei modelli di domanda necessari a richiedere le prestazioni previste.

Infine, per un'esauritiva trattazione della materia, si ritiene opportuno evidenziare che in alcuni casi particolari (si pensi alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo) il riconoscimento del beneficio economico, sia di natura assistenziale che previdenziale, presuppone l'istruzione della pratica per il riconoscimento della causa di servizio. Ciò può avvenire:

- a) d'**Ufficio**, direttamente da parte dell'Ente di appartenenza del dipendente:
- per ferite o lesioni riportate per certa o presunta ragione di servizio;
 - per infermità contratte nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale;
 - in caso di morte, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato;
- b) a **domanda**, presentata per iscritto ed entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, in relazione alla posizione di stato del dipendente:
- (1) in attività di servizio, all'Ufficio o Comando presso il quale presta servizio e alla Direzione Generale della Previdenza Militare del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (si può utilizzare lo stesso modello - All. F - previsto per la concessione dell'equo indennizzo, con la sola dicitura: "*domanda per il riconoscimento della causa di servizio*"), indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, con allegato ogni documento utile (come la certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte – in tal caso dagli aventi diritto - rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le A.S.L., non oltre un mese prima della presentazione della domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), al fine di accelerare il procedimento di riconoscimento;
 - (2) dopo la cessazione del rapporto di impiego, all'Ufficio o Comando di ultimo servizio e alla Direzione Generale della Previdenza Militare del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, adottando la stessa procedura prevista per il personale in attività di servizio.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

**INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE
DEL PERSONALE MILITARE PER
MOTIVAZIONI NON DIPENDENTI DA
CAUSA DI SERVIZIO**

1. TIPOLOGIE DEI BENEFICI.

- a. Spese di trasporto e di soggiorno dei familiari di militari in pericolo di vita o deceduti.
- b. Spese per onoranze funebri.
- c. Sussidio Ordinario.
- d. Interventi assistenziali a favore del personale militare affetto da gravi patologie connesse con la presunta contaminazione da uranio impoverito.

2. CRITERI

L'assistenza mediante la concessione di interventi assistenziali individuali in denaro (sussidi) deve rispettare i seguenti criteri:

- a. essere fondata su valida, regolare, documentata istanza del richiedente. Nel caso di comprovata ed urgente necessità dell'intervento, il Comando/Ente, vagliata responsabilmente la situazione, potrà formulare la richiesta, anche tramite fax, riservandosi di inviare successivamente la domanda di intervento e la relativa documentazione;
- b. intervenire esclusivamente quando esiste un comprovato, grave e contingente stato di bisogno provocato da eventi eccezionali e/o particolari. Nella relativa valutazione sarà tenuto debito conto del carico di famiglia del richiedente, del reddito complessivo del nucleo familiare, di eventuali interventi assistenziali erogati in precedenza nonché di ogni altro fattore che si rifletta, favorevolmente o sfavorevolmente, sulla situazione economica considerata;
- c. coprire, parzialmente, sensibili ed indispensabili spese sostenute in dipendenza dell'evento e/o per rilevanti danni subiti ai beni di prima necessità;
- d. non avere carattere generalizzato, risarcitorio, istituzionalizzato, periodico;
- e. non avere carattere preventivo, ad eccezione di casi di comprovata ed eccezionale necessità ed urgenza;
- f. tenere conto degli interventi di natura economica dovuti da organismi mutualistici, assicurativi o scolastici, di natura sia pubblica sia privata.

3. TEMPESTIVITÀ DELLA RICHIESTA

La domanda di sussidio deve essere inoltrata, dall'interessato, al Comando o Ente di appartenenza entro 90 giorni dalla data dell'evento che ha determinato la necessità economica.

Per data dell'evento si considera quella coincidente con la data dell'ultimo documento di spesa prodotto.

Per le cure a lungo termine, che richiedono esborsi diluiti nel tempo, saranno considerate valide ai fini assistenziali tutte le fatture, a partire dall'ultima, concatenate da un intervallo di tempo tra l'una e l'altra non superiore a 90 giorni sino ad un periodo massimo di 12 mesi.

Qualora la spesa rappresentata risulti superiore a sei volte il reddito netto mensile del nucleo familiare dell'istante, si potrà tenere conto anche degli esborsi sostenuti nei dodici mesi antecedenti a far data dall'ultima ricevuta di spesa.

Una particolare considerazione potrà essere rivolta ad istanze prodotte anche oltre i termini prescritti, comunque entro 12 mesi, da vedove o familiari superstiti, ove emerga scarsa conoscenza delle norme vigenti in materia assistenziale.

4. PRESUPPOSTI DELLA RICHIESTA

In linea di principio la richiesta può essere avanzata quando la spesa sostenuta o il danno subito dal nucleo familiare è superiore al doppio del reddito netto mensile pro-capite dei componenti il nucleo stesso.

Per reddito mensile pro-capite si intende il reddito mensile, comprensivo di eventuali redditi catastali e di ogni altra entrata di qualsiasi natura al netto delle ritenute IRPEF e delle spese per eventuale fitto o mutuo mensile per la prima casa, diviso il numero dei componenti il nucleo familiare.

Per il personale celibe accasermato e fruente di mensa obbligatoria di servizio, la spesa o il danno deve essere superiore a due volte e mezzo il reddito mensile netto goduto.

Per il coniuge superstite, in caso di oneri funerari, qualora il nucleo familiare non abbia altri redditi oltre quello della pensione di reversibilità, la spesa deve essere superiore al solo reddito mensile netto pro-capite.

5. DESTINATARI DELL'ASSISTENZA

Destinatari dell'assistenza sono:

1. il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza nonché i familiari, con le seguenti limitazioni:
 - a. coniuge convivente: purché non siano previste provvidenze da parte del proprio datore di lavoro per motivi analoghi;
 - b. figli conviventi: nel caso siano senza mezzi propri di sostentamento;
 - c. genitori e suoceri (limitatamente alle spese funerarie): con reddito non superiore all'equivalente della pensione sociale, allorché vi sia stato concorso nelle spese. In

presenza di fratelli e/o sorelle, anche se impossibilitati a concorrere, l'importo della spesa sarà ripartito fra tutti e sarà considerata, per la concessione del sussidio, solo la quota parte di competenza;

2. i familiari superstiti del personale militare deceduto purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità;
3. i volontari in ferma breve e a ferma prefissata, limitatamente al periodo della ferma e per le spese sostenute per se stessi, con esclusione delle cure e protesi ortodontiche;

6. MOTIVI

Le spese che possono originare le richieste di intervento assistenziale in denaro (sussidio), dovranno essere conseguenti a:

1. intervento di alta chirurgia o di particolare delicatezza e/o gravità, anche di natura estetica, qualora conseguente a grave incidente;
2. malattia che abbia comportato sensibili ed indispensabili spese;
3. applicazioni di protesi indispensabili (con esclusione di quelle per esigenze estetiche);
4. onoranze funebri, acquisto loculo e traslazione salma. Per il personale militare deceduto in servizio gli oneri documentati di natura funeraria debbono essere diversi da quelli previsti dalla circolare, al momento vigente, della Direzione Generale della Sanità Militare (circolare prot. n. 67/1894 in data 5/8/2004 e successive modifiche);
5. rapina, furto con scasso, scippo (è escluso il furto di autovettura o su autovettura) da cui derivi la perdita di denaro contante e/o di beni non pignorabili a norma di legge che risultino dalla denuncia inoltrata dall'interessato alle autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri.
6. calamità naturale, per quanto riguarda beni mobili di prima necessità e sempre che non siano previsti interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di Enti pubblici o privati;
7. incendio, incidente, eventi particolari qualora abbiano provocato perdita e/o danni rilevanti ai beni di prima necessità .

7. PROCEDURE

Nel caso di personale in servizio la richiesta di concessione di intervento assistenziale, datata e sottoscritta dovrà essere vistata dal Comandante di Corpo (o Direttore o Funzionario paritetico) diretto superiore dell'interessato e dal Titolare, o il suo delegato, dell'Ente centrale (Gabinetto del Ministro, Stati Maggiori, Segredifesa, Uffici Centrali, Direzioni Generali) o dell'Alto Comando periferico dal quale dipende il diretto superiore dell'interessato (per gli Alti Comandi

periferici la delega può essere attribuita esclusivamente al Vice Comandante o al Capo di Stato Maggiore).

Nel caso invece di personale in quiescenza o deceduto la richiesta dovrà essere sottoscritta dall'interessato o dal familiare superstite, vistata dal Comandante di Corpo (o Direttore o Funzionario paritetico) dell'ultimo Ente di appartenenza o, qualora risulti più favorevole per l'interessato, quello più vicino alla propria elezione di domicilio e dal titolare dell'Alto Comando periferico della Forza Armata (o suo delegato) al quale apparteneva il dipendente ovvero nella cui giurisdizione il richiedente ha eletto il proprio domicilio.

Successivamente, il Comando o Ente sede dell'ultimo compilatore dovrà con sollecitudine:

- (a) controllare la validità e la completezza della pratica;
- (b) esprimersi esclusivamente in merito allo stato di bisogno dell'interessato o del di lui familiare superstite, evidenziando fatti e circostanze che meglio possano illustrare la richiesta di intervento;
- (c) inoltrare alla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 11[^] Divisione - Roma, il modello di richiesta di intervento assistenziale compilato e provvisto dei necessari documenti;

Per interventi assistenziali (sussidi) urgenti, in casi particolari di comprovata ed eccezionale necessità, allorché sia indispensabile intervenire con carattere preventivo, il titolare (o suo delegato) dell'Alto Comando periferico o Ente centrale dal quale dipende il Superiore diretto dell'interessato, potrà, a mezzo fonogramma o fax, interessare la Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 11[^] Divisione - Roma, indicando:

- generalità dell'interessato e, nel caso di familiare, vincolo di parentela;
- entità dell'anticipazione richiesta (commisurata alle esigenze iniziali inderogabili);
- motivo della richiesta;
- pareri circa l'esistenza del grave stato di bisogno e l'indispensabilità dell'immediato intervento preventivo a suo favore;
- Comando o Ente provvisto di fondo scorta che provvederà alla anticipazione dell'intervento assistenziale su autorizzazione telegrafica della Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 11[^] Divisione - Roma.

Al fine di regolarizzare la concessione dell'anticipazione erogata, non oltre 30 giorni dalla richiesta, dovrà essere inviata alla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 11[^] Divisione - Roma formale domanda, redatta nell'apposito modello, debitamente documentata (spese comunque collegate all'evento), sottoscritta dal richiedente e corredata dei visti ed eventuali pareri delle Autorità competenti. In tale sede potrà essere eventualmente richiesta, purché motivata, un'integrazione della somma anticipata.

8. ENTITÀ DELL'INTERVENTO

1. SPESE SANITARIE

L'entità massima dell'intervento assistenziale per spese sanitarie sarà 80% della spesa validamente documentata. Tale percentuale subirà incrementi o detrazioni in relazione alle variazioni di reddito netto maggiori o minori a 1.500 euro mensili; sarà infatti presa in considerazione una famiglia tipo composta da 4 persone conviventi (coniugi e due figli) e con reddito netto complessivo di 1.500 euro mensili (il reddito netto complessivo mensile di ogni nucleo familiare va considerato al netto delle sole ritenute IRPEF e delle spese per eventuale fitto o mutuo mensile per la prima casa).

La suddetta percentuale dell'80% subirà inoltre detrazioni se il richiedente:

- a. fruisce di alloggio demaniale, di servizio o a qualsiasi titolo anche senza sostenere oneri di locazione;
 - b. se ha già ottenuto erogazioni assistenziali, anche se di natura diversa, nel corso degli ultimi cinque anni;
 - c. è personale celibe accasermato fruente di mensa obbligatoria di servizio;
 - d. fa riferimento a spese per cure dentarie.
- a. Nei casi relativi ai successivi punti, l'intervento non potrà comunque superare i limiti massimi di concessione a fianco indicati:
 - e. per le cure dentarie: 800 euro all'anno;
 - f. per gli ausili visivi: 500 euro all'anno;
 - g. ausili auditivi, ortopedici: 1.000 euro all'anno.

2. SPESE FUNERARIE

L'entità dell'intervento assistenziale sarà pari al 40% della spesa validamente documentata e ammessa al sussidio fino ad un massimo di 1.250 euro.

3. RAPINA FURTO CON SCASSO, CON VIOLENZA O STRAPPO

L'entità dell'intervento assistenziale sarà pari:

- per il denaro contante: al 50% della somma derubata ma non potrà superare il 50% dello stipendio medio mensile netto alla mano;
- per i beni di prima necessità non pignorabili (art.514 c.p.c.): al 50% della somma sostenuta per riacquisto dei beni sottratti;
- per riparazioni di porta d'ingresso e altri infissi danneggiati: al 50% della spesa sino ad un massimo di 250 euro.

4. CALAMITA' NATURALI- INCENDIO

L'entità dell'intervento assistenziale sarà pari al 50% della spesa sostenuta per il riacquisto dei beni di prima necessità non pignorabili perduti.

9. ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'Amministrazione della Difesa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n°445 in data 28 dicembre 2000, effettua controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 commi 1, 2 e 3 del citato D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la documentazione con i relativi dati acquisiti, necessari per la valutazione e concessione dell'assistenza, sarà raccolta e custodita in apposite cartelle (non accessibili ai non addetti) presso il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 11[^] Divisione - Roma e sarà utilizzata esclusivamente dall'Amministrazione della Difesa per la stretta finalità di trattazione della pratica.

Ai sensi dell'art.7 del citato Codice in materia di protezione dei dati personali, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano:

- a) per chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il completamento o la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge;
- b) per fare valere il diritto di opposizione al loro trattamento, per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 11[^] Divisione della stessa Direzione Generale.

10. ANALISI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DEI BENEFICI

a. Spese di trasporto e di soggiorno dei familiari di militari in pericolo di vita o deceduti.

(1) Finalità e natura:

rimborsare ai familiari dei militari deceduti in servizio o in pericolo di vita, le spese di:

- trasporto (andata e ritorno) dalla località di residenza al luogo ove il militare si trova (a cura di DIFESAN);
- soggiorno (vitto e alloggio) nella località ove l'interessato è degente o stato trasferito a seguito di decesso (a cura di PERSOMIL).

Nei casi di particolare gravità diversi da quelli sopra indicati, in via eccezionale, PERSOMIL potrà prendere in esame, previa motivata richiesta, la concessione del rimborso delle spese di vitto e alloggio.

(2) Destinatari:

congiunti del militare (massimo tre).

(3) Importo limite del beneficio:

- nessun limite.

(4) Organi competenti all'impegno, alla liquidazione ed al rimborso spese:

- Ospedali Militari;
- Enti, Distaccamenti e Reparti che hanno in forza il militare.

(5) Riferimenti normativi: Circolare n. DGPM/305/2000 del 30 giugno 2000 di PERSOMIL.

b. Spese per onoranze funebri

(1) Finalità e natura:

concedere ai familiari dei militari deceduti, purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità, un sussidio a fronte di spese sostenute per le onoranze funebri.

Per il personale militare deceduto in servizio gli oneri documentati di natura funeraria debbono essere diversi da quelli previsti dalla circolare, al momento vigente, della Direzione Generale della Sanità Militare (circolare prot. n. 67/1894 in data 5/8/2004 e successive modifiche);

(2) Destinatari:

componente del nucleo familiare del militare, titolare di trattamento pensionistico di reversibilità.

(3) Importo limite del beneficio:

- € 1.250,00.

(4) Organi competenti all'erogazione:

PERSOMIL 11^ Divisione.

DIFESAN solo nel caso di autorizzazione al superamento del suddetto limite.

Tali spese non possono comunque superare l'importo massimo di:

- **Euro 2.730,00;**
- **Euro 5.000,** in caso di traslazione della salma al luogo di origine.
- in caso di decesso all'estero (esclusivamente per motivi di servizio) e di trasporto via aerea, **i limiti saranno stabiliti di volta in volta da DIFESAN a seguito di specifiche richieste;**
- analogamente si procederà nel caso di eventi eccezionali.

Acquisto cuscini/corone di fiori e pubblicazione necrologi

Tali spese sono ammesse fino ad un limite massimo di **Euro 840,00.**

Trattamenti eccezionali in dipendenza di eventi violenti - processi conservativi

Il limite di spesa sarà stabilito di volta in volta da DIFESAN a seguito di specifiche richieste di autorizzazione, con allegata copia della documentazione di spesa dettagliata e succinta relazione sulle circostanze del decesso.

(5) Documentazione:

la richiesta deve essere inoltrata dagli Alti Comandi a PERSOMIL.

(6) Elementi di valutazione (da parte degli Organi Centrali competenti):

- reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente;

- certificato di famiglia storico e situazione reddituale della famiglia del defunto (in caso di decesso di genitori e/o suoceri del militare);
- esistenza o meno di eventuali interventi assistenziali effettuati da organismi mutualistici ed assicurativi di natura pubblica e privata;
- situazioni e fatti che, in conseguenza dell'evento dannoso, possono incidere negativamente sullo stato economico dei familiari.

(7) Riferimenti normativi: Circolare n. DGPM/313 del 27 marzo 2001 di PERSOMIL.

c. Sussidio Ordinario

(1) Finalità e natura:

garantire un sussidio nel caso in cui il danno subito e /o le spese sostenute provochino al nucleo familiare a carico dell'interessato un grave stato di bisogno conseguente ad un insieme di oneri indispensabili e straordinari;

(2) Destinatari:

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, nonché i familiari superstiti del personale militare deceduto, purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità.

(3) Importo del beneficio:

- variabile, fino a:
 - € 1.000,00 per ausili auditivi ed ortopedici;
 - € 1.250,00 per le spese funerarie;
 - nessun limite (ma fino ad un massimo dell'80%) per spese sanitarie, interventi di alta chirurgia.

(4) Organi competenti all'erogazione:

PERSOMIL 11[^] Divisione.

(5) Compiti degli Enti, Distaccamenti e Reparti:

l'Ente, Distaccamento, Reparto, Ufficio o Direzione che ha/aveva in forza il militare deve istruire l'istanza e inviarla, a mezzo apposito modulo di richiesta

o messaggio urgente al Vertice d'Area competente:

- ad esprimere parere ed a fornire gli ulteriori elementi necessari a valutare ed a documentare la richiesta in caso di sussidio ordinario;
- a formulare la richiesta dell'intervento assistenziale urgente dandone contestuale comunicazione a PERSOMIL.

(6) Documentazione:

la richiesta deve essere inoltrata dagli Alti Comandi a PERSOMIL a mezzo:

- apposito modulo (All. "A" alla circolare DGPM/313 del 2001) in caso di sussidio ordinario;
- messaggio urgente (All. "I" della circolare DGPM/313 del 2001) in caso di particolare assistenza e sussidio urgente seguito, entro 30 giorni, dalla richiesta redatta sul medesimo modulo di cui al precedente alinea. La formale richiesta, redatta sull'apposito modello (All. "A" alla circolare DGPM/313) dal richiedente e completata dei pareri delle Autorità competenti, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - modello UNICO o dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente (All. "B" della circolare DGPM/313) dalla quale risulti:

- composizione del nucleo familiare, con l'indicazione, per ciascun componente, del cognome, nome, data di nascita e rapporto di parentela con il militare;
- professione di ciascun membro del nucleo familiare;
- reddito annuo di ciascun membro del nucleo familiare;
- eventuali rendite provenienti da terreni, fabbricati o altri beni di ciascun membro del nucleo familiare ivi compresi i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, secondo le norme di legge;
- contributi, rimborsi o risarcimenti ottenuti o da ottenere per effetto dei motivi per i quali si chiede l'intervento da organismi mutualistici, assistenziali, assicurativi o scolastici di natura pubblica o privata;
- esistenza o meno di beni avuti in eredità;
- certificazioni di eventuale mutuo fondiario per acquisto prima casa;
- riepilogo dei documenti allegati (All. "C" alla circolare DGPM/313);
- riepilogo dei documenti di spesa (All. "D" alla circolare DGPM/313);
- altra documentazione riferita ai diversi motivi di richiesta assistenziale (All. "E", "F", "G" ed "H" alla circolare DGPM/313).

(7) Elementi di valutazione (da parte degli Organi Centrali competenti):

- carico di famiglia del superstite;
- reddito complessivo del nucleo familiare;
- esistenza o meno di eventuali interventi assistenziali effettuati da organismi mutualistici ed assicurativi di natura pubblica e privata;
- situazioni e fatti che, in conseguenza dell'evento dannoso, possono incidere negativamente sullo stato economico dei familiari (ad esclusione delle comuni spese di consumo quali bollette del telefono, luce, gas, rette scolastiche, sportive, culturali, ecc.).

(8) Modalità di pagamento:

la corresponsione della somma concessa all'interessato o al familiare superstite beneficiario, nel caso di esito positivo della richiesta, verrà effettuata dall'Ente di appartenenza del richiedente, direttamente al beneficiario;

(9) Riferimenti normativi: Circolare n. DGPM/313 del 27 marzo 2001 di PERSOMIL.

d. Interventi assistenziali a favore del personale militare affetto da gravi patologie connesse con la presunta contaminazione da uranio impoverito

(1) Finalità e natura:

garantire un primo intervento economico a ristoro delle spese sostenute e da sostenere a favore del personale militare impiegato in tutti i teatri operativi all'esterno del territorio nazionale e colpito da gravi patologie connesse con la presunta contaminazione da uranio impoverito.

(2) Destinatari:

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, nonché i familiari superstiti del personale militare deceduto, impiegato in tutti i teatri operativi all'esterno del territorio nazionale e colpito da gravi patologie connesse con la presunta contaminazione da uranio impoverito.

(3) Importo dei benefici:

non vincolato, ma, comunque non superiore all'80% della spesa (esclusivamente medica) documentata e riferita alla patologia.

(4) Organi competenti all'erogazione:

PERSOMIL 11^ Divisione.

(5) Compiti degli Enti, Distaccamenti e Reparti:

La domanda, formulata secondo quanto previsto dalla circolare DGPM/308 del 2001, dovrà essere corredata di certificazione sanitaria relativa alla patologia, di documentazione delle spese sostenute e di dichiarazione del Comando di appartenenza del militare, attestante il periodo d'effettivo servizio svolto all'estero.

(6) Documentazione:

la richiesta deve essere inviata a PERSOMIL dal Comando di appartenenza più vicino al domicilio nel caso di personale cessato dal servizio.

La formale istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- apposito modulo (Allegato "B" o "C", a seconda dei casi) della circolare n. DGPM/308 del 2001;
- certificazione medica relativa alla patologia;
- documentazione delle spese sanitarie sostenute;
- dichiarazione del Comando attestante il periodo di effettivo servizio svolto nei teatri operativi all'esterno del territorio nazionale.
-

(7) Elementi di valutazione (da parte degli Organi Centrali competenti):

- valutazione in merito alla tipologia di malattia prospettata e alla sua riconducibilità ad una presunta contaminazione da uranio impoverito;
- valutazione in merito al periodo di servizio svolto nei teatri operativi all'esterno del territorio nazionale;
- validità della documentazione della spesa sanitaria sostenuta (o da sostenere).

(8) Modalità di pagamento:

la corresponsione della somma concessa all'interessato o al familiare superstite beneficiario, nel caso di esito positivo della richiesta, verrà effettuata dall'Ente/Ufficio Amministrazione, indicato dal richiedente, direttamente al beneficiario.

(9) Riferimenti normativi: Circolare n. DGPM/308 del 19 gennaio 2001 di PERSOMIL.

PARTE PRIMA

CAPITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER MOTIVAZIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

1. INTERVENTO ASSISTENZIALE DI PARTICOLARE ASSISTENZA.

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Circolare n. DGPM/313 in data 27 marzo 2001, CAPO VIII.

Nel caso in cui il dipendente deceda o rimanga lesa in maniera grave e permanente per ferite o lesioni riportate nel corso di attività addestrativa, operativa o logistico-funzionale, ovvero mentre trovavasi ufficialmente impiegato in supporto ai Corpi di Polizia, l'Alto Comando da cui detto personale dipende dovrà:

- a. inviare sollecitamente alla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 11[^] Divisione - Roma comunicazione telegrafica o fax relazionando esaurientemente sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento, e proponendo, in caso di accertato stato di bisogno degli aventi diritto, l'erogazione immediata della particolare provvidenza, indicandone i beneficiari e l'Ente provvisto di fondo scorta che erogherà l'anticipazione;
- b. successivamente, perfezionerà la pratica con il modello di richiesta e la documentazione prevista, comprendente anche la relazione ufficiale sull'accaduto.

Il sussidio di "particolare assistenza", considerata la peculiarità della motivazione, andrà a ristoro forfettario delle spese, sostenute e da sostenere, connesse all'evento e non potrà essere superiore a € 4.500.

(1) Finalità e natura:

fornire un primo sostegno economico nei casi di lesioni gravi e permanenti o di decesso contratti nel corso di attività addestrativa, operativa o logistico-funzionale, ovvero se ufficialmente impiegato in supporto ai Corpi di Polizia o in missioni effettuate a sostegno degli interessi esterni della Nazione. Ha carattere di urgenza.

(2) Importo del beneficio:

variabile, in relazione all'infermità contratta, fino ad un massimo di € 4.500,00, in caso di decesso.

(3) Organi competenti all'erogazione:

PERSOMIL 11[^] Divisione.

(8) Modalità di pagamento:

L'Ente amministrativo designato per il pagamento, ricevuta l'autorizzazione da PERSOMIL, provvede ad erogare la somma, imputando la spesa sul fondo scorta. All'ordine di pagamento vanno allegati:

- l'originale dell'autorizzazione concessa da PERSOMIL;
- l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante il diritto del familiare a riscuotere, quale erede diretto del defunto.

2. RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER INFERMITÀ RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1 comma 221 delle legge n. 266/05 (Finanziaria 2006)
- Art 1, comma 555, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)
- DM 26.6.1980
- DM 27.8.1999, n. 332
- T.U. 28.12.2000, n. 445

BENEFICIARI

Il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), che abbiano riconosciuta dipendente da causa di servizio un'infermità contratta nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni Internazionali di Pace annualmente finanziate dal Parlamento), nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale, che comportano l'impiego di mezzi ed attrezzature militari con esclusione dell'attività prettamente didattiche e scolastiche.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: PROCEDURA

Le prestazioni devono essere **preventivamente autorizzate** dalla Direzione Generale della Sanità Militare (DIFESAN). La richiesta di autorizzazione preventiva è tassativa, tranne che per i ricoveri ospedalieri di cui ne sia documentata l'urgenza e/o assoluta indifferibilità.

Per le spese sanitarie sostenute anteriormente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine per la relativa istanza è di 6 mesi dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di riconoscimento:-

Il successivo rimborso sarà a cura degli enti sanitari militari territorialmente competenti, secondo le modalità ed i limiti indicati nell'autorizzazione al rimborso.

L'autorizzazione sarà rilasciata nel termine di 60 gg. dalla data di assunzione a protocollo.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO

- a. Istanza dell'interessato, che dovrà pervenire a DIFESAN per il tramite del suo Ente/Distaccamento/Comando di appartenenza.
Nel caso di ricovero/degenza presso strutture sanitarie dell'A.D., la richiesta dovrà pervenire per il tramite della Direzione della struttura sanitaria stessa, che ne curerà il successivo inoltro a DIFESAN. Per il personale in congedo, la richiesta dovrà essere trasmessa direttamente alla scrivente;
- b. dichiarazione dettagliata di altri o eventuali contributi percepiti, per la medesima esigenza, dall'A.D.;
- c. ogni richiesta di terapia, di visita specialistica, di ricovero, di ausilio fisioterapico o quant'altro possa ritenersi utile ai fini di una valutazione completa della richiesta di rimborso;
- d. n.1 preventivo di spesa per le protesi (escluse le protesi dentarie);
- e. nr. 2 preventivi di spesa per tutti gli ausili ortopedici ed elettromedicali;

- f. un solo preventivo del professionista di fiducia per le protesi dentarie. La domanda dovrà essere corredata da una approfondita valutazione clinica e se possibile da un supporto fotografico;
- g. tutta la documentazione ritenuta utile a sostegno dell'istanza redatta da sanitari specializzati, nella branca pertinente con la patologia o la lesione oggetto della richiesta, per le richieste di ricoveri all'estero in centri specializzati di eccellenza, dovrà essere prodotta a cura del richiedente;
- h. copia del documento medico-legale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- i. verbale di visita medica redatta da un ente sanitario militare territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Difesa del 21/12/2006 attestante:
 - la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
 - che la stessa, non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare;
 - la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e le successive evoluzioni o modifiche cliniche che costituiscono indicazioni alle applicazioni delle protesi, degli ausili o delle terapie richieste;
- j. comunicazione dell'Azienda Sanitaria (ASL) di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulti se la prestazione sanitaria sia erogabile in tutto o in parte con oneri a carico del S.S.N..
- l. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
L'ente di appartenenza o amministrante avrà cura di provvedere per la documentazione di cui ai punti f), g) e h), in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 T.U. sulla documentazione amministrativa.

Per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero è previsto il concorso nelle spese per le prestazioni autorizzate nella misura dell'80%.

Al fine di accertare l'effettiva rispondenza tra le prestazioni richieste e l'autorizzazione emessa e per garantire la correttezza degli adempimenti normativi ed evitare abusi, questa Amministrazione (DIFESAN) può disporre controlli e verifiche sulle autorizzazioni effettuate. Tale condizione è implicitamente accettata al momento dell'inoltro dell'istanza da parte degli interessati.

In applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione e dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che per strette finalità di trattazione della pratica, la documentazione che perverrà alla scrivente Direzione Generale sarà custodita in apposito fascicolo nominativo accessibile ai soli incaricati.

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'Amministrazione Digitale"*).

PRESTAZIONI RIMBORSABILI E LIMITI

Le spese sostenute per cura (effettuate da sanitari in possesso delle abilitazioni e delle specifiche specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di interesse), che possono trovare utile applicazione per la terapia di interesse ai fini del rimborso, di ricoveri e protesi di cui all'art. 1, comma 221 della legge n. 266/05 (finanziaria per il 2006), nonché dall'art. 1, comma 555, legge

n. 296/06 (finanziaria 2007), nei limiti ivi indicati con esclusione delle prestazioni erogabili in tutto o in parte con oneri a carico del S.S.N.

Per le altre protesi si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con Decreto n. 332 del 27.08.99 del Ministero della Sanità.

In ogni caso non sono rimborsabili i farmaci e i tickets.

3. RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER FERITE E LESIONI RIPORTATE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE, NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO, CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 34 II c. L. n. 3 del 16.01.2003.

BENEFICIARI:

Il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e cinque anni, che abbia subito ferite o lesioni riportate nello svolgimento di attività operative.

Per attività operative si intendono tutte le attività svolte per l'adempimento dei compiti istituzionali, comprese quelle finalizzate alla formazione del personale, con esclusione della attività prettamente didattiche e scolastiche svolte in aula.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: PROCEDURA

Il rimborso/anticipo sarà autorizzato dalla Direzione Generale della Sanità Militare sulla base della documentazione allegata, fermi restando i limiti e le modalità già stabilite per il rimborso di spese sanitarie per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il rimborso/anticipo sarà disposto entro il limite massimo annuale di Euro 3.000,00, elevabile fino ad Euro 5.000,00 in presenza di stati morbosi particolarmente gravi e complessi che rendano necessarie forme di assistenza aventi carattere eccezionale o nei riguardi dei mezzi terapeutici o rispetto alla qualità professionale dei sanitari di cui occorre richiedere l'intervento.

La Direzione Generale della Sanità Militare si riserva in ogni caso le previste necessarie valutazioni di competenza.

La liquidazione sarà effettuata secondo le modalità già stabilite per il rimborso di spese sanitarie per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

I beneficiari dell'anticipo avranno cura di inoltrare successivamente la documentazione di spesa, in regola con le prescrizioni vigenti, agli stessi Enti che hanno corrisposto l'anticipo (Ospedali Militari – Dipartimenti Militari di Medicina Legale, Direzioni di Commissariato M.M., Direzioni Territoriali di Sanità A.M.) nel termine di 30 giorni dalla data della ricevuta di spesa.

L'anticipo erogato dall'A.D. sarà soggetto comunque a recupero nei confronti degli interessati qualora l'importo anticipato risulterà superiore al totale fatturato ed in ogni ulteriore circostanza in cui se ne dovesse ravvisare la fondatezza giuridica (es. esistenza di contributi assicurativi, ecc...).

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO

- a. Domanda dell'interessato con allegata la prescrizione di un sanitario di fiducia che indica la prestazione sanitaria o l'esame strumentale da eseguire;
- b. Documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute o da sostenere;
- c. Richiesta del Comandante di Corpo o del Funzionario responsabile con breve relazione nella quale dovranno essere descritti i fatti ed il tipo di attività operativa nell'ambito del cui svolgimento è stata riportata la ferita o lesione.

La documentazione dovrà essere inviata alla Direzione Generale della Sanità Militare – Via S. Stefano Rotondo n. 4 - 00184 ROMA. In casi di urgenza potrà essere anticipata via fax al n. Tel 06/777039325.

PRESTAZIONI RIMBORSABILI E LIMITI

Le spese sostenute per cura (effettuate da sanitari in possesso delle abilitazioni e delle specifiche specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di interesse), che possono trovare utile applicazione per la terapia di interesse ai fini del rimborso, di ricoveri e protesi di cui all'art. 1, comma 221 della legge n. 266/05 (finanziaria per il 2006), nonché dall'art. 1, comma 555, legge n. 296/06 (finanziaria 2007), nei limiti ivi indicati con esclusione delle prestazioni erogabili in tutto o in parte con oneri a carico del S.S.N.

Per le altre protesi si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con Decreto n. 332 del 27.08.99 del Ministero della Sanità.

In ogni caso non sono rimborsabili i farmaci e i tickets.

4. RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER INFIRMITÀ RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 1 comma 221 delle legge n. 266/05 (Finanziaria 2006)
- Art 1, comma 555, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007).
- DM 26.6.1980
- DM 27.8.1999, n. 332
- T.U. 28.12.2000, n. 445

BENEFICIARI

Il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), che abbiano riconosciuta dipendente da causa di servizio un'infermità contratta nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni Internazionali di Pace annualmente finanziate dal Parlamento), nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale, che comportano l'impiego di mezzi ed attrezzature militari con esclusione della attività prettamente didattiche e scolastiche.

Quanto sopra, in linea con il D.M. 24 maggio 2002 che individua le attività operative che comportano una particolare esposizione a rischio con riferimento alla pericolosità intrinseca dei compiti istituzionali delle Forze Armate.

PRESTAZIONI RIMBORSABILI

Sono rimborsabili le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative, attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi ed i servizi di alta specialità italiani.

MODELLO DI DOMANDA

La documentazione da inviare per ottenere la preventiva autorizzazione all'effettuazione di prestazioni assistenziali presso Centri di altissima specializzazione all'estero è la seguente:

- a. istanza dell'interessato in cui venga precisato;
- b. la posizione di servizio;
- c. il centro di alta specializzazione all'estero;
- d. la data del ricovero;
- e. l'importo preventivato della spesa;
- f. generalità (nome, cognome, grado, data e luogo di nascita) dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore militare;
- g. il nominativo del familiare accompagnatore, quando sia ritenuta opportuna la presenza costante di un congiunto nonché le modalità del trasferimento all'estero;
- h. copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o copia del Mod. C o del Processo Verbale, in caso di lesioni traumatiche o patologie riconosciute dipendenti, con processi verbali redatti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 29 Ottobre 2001, n. 461;
- i. verbale di visita medica redatta da un ente sanitario militare attestante la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la stessa non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare nonché la sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero;
- j. il parere della Azienda A.S.L. e la disponibilità della stessa a contribuire alle spese, ai sensi del D.M. della Salute in data 03.11.1989 che prevede (art. 4) il concorso nelle spese per le prestazioni autorizzate nella misura (art. 6) dell'80%, trattandosi di prestazioni che non possono essere assicurate dalle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: PROCEDURA

La richiesta va indirizzata a questa Direzione Generale, 7^a Divisione – 1^a Sezione – Via Santo Stefano Rotondo, 4 – 00184 Roma ed inoltrata per il tramite gerarchico.

Nei casi di urgenza, la proposta va preceduta da un messaggio telegrafico.

5. RICHIESTA DI VISITA MEDICO-LEGALE NEI CONFRONTI DEI CONNAZIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO, CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 14 della L. 26/01/1980 n. 9;
- artt. 172, 175, 176 e 183 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092.

BENEFICIARI:

Personale militare in servizio o in congedo appartenente all'Amministrazione Difesa, residente all'estero.

PRESTAZIONI RIMBORSABILI E DOCUMENTAZIONE DA INVIARE.
PROCEDURA

La Direzione Generale della Sanità Militare autorizza l'Ufficio Amministrazioni Speciali a rimborsare al Consolato Generale, territorialmente competente, il corrispettivo degli accertamenti sanitari effettuati nei confronti dell'interessato, secondo le modalità e la documentazione di seguito riportate:

- a. la richiesta di accertamenti sanitari per infermità da valutare ai fini del riconoscimento/aggravamento della dipendenza da causa di servizio, deve essere inviata dall'interessato, in duplice esemplare, all'Amministrazione di appartenenza (Ente di servizio/Comando), che ne curerà l'inoltro alla C.M.O. territorialmente competente;
- b. la C.M.O. provvederà a trasmettere alla Direzione Generale la documentazione medico-legale relativa all'interessato, con l'eventuale indicazione degli accertamenti sanitari necessari per la definizione della pratica;
- c. la scrivente inoltrerà la richiesta di visita al Consolato Generale territorialmente competente e ne seguirà il successivo completamento;
- d. il Consolato, dopo aver apposto sulla documentazione il proprio visto provvederà ad inviare il verbale di visita effettuata nei confronti dell'interessato, con la traduzione in lingua italiana, direttamente alla competente C.M.O.;
- e. la ricevuta di spesa in originale con visto di congruità, pervenuta per il tramite del Consolato Generale d'Italia, territorialmente competente, verrà restituita dalla scrivente, all'Addetto Militare, per la successiva liquidazione.

PARTE SECONDA

BENEFICI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE E I SUOI SUPERSTITI.

1. PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

1.1 Finalità e natura.

La pensione privilegiata può definirsi un trattamento economico a carattere continuativo avente lo scopo di risarcire il dipendente per le menomazioni dell'integrità personale subite a causa di infermità o lesioni di natura **inabilitante** riportate per fatti di servizio e riconosciute **ascrivibili** ad una delle categorie di cui alla tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81 e **dipendenti** da fatti di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l'entità della contribuzione versata.

1.2 Destinatari.

La pensione privilegiata spetta a:

- **militari** che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- **militari** che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.

1.3 Termine per la presentazione della domanda.

La domanda di pensione privilegiata - nel caso in cui l'infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio - va presentata entro **cinque** anni **dalla data della cessazione** dal servizio, elevati a **dieci** per invalidità derivanti da "parkinsonismo" o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

Per le infermità "a lunga latenza", insorte anche dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di riconoscimento della "dipendenza" ai fini della pensione privilegiata decorre dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata.

Per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro **due anni** dalla cessazione stessa, salvo i casi di cui al precedente capoverso.

Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di due anni, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.

1.4 Documentazione da produrre.

L'istanza di concessione della pensione privilegiata deve essere corredata da:

- documentazione sanitaria attestante la malattia, le infermità;
- in caso di domanda da parte dei superstiti aventi diritto del militare defunto, certificato di morte indicante le cause del decesso e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino la composizione della famiglia al momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, la data in cui è stato contratto il matrimonio e che non vi è stata separazione tra i coniugi (per la/il vedova/o).

1.5 Modello di domanda.

La domanda, presentata dopo la cessazione dal servizio e redatta secondo gli schemi (Mod. PPO/A – Mod. PPO/B) allegati A e B alla presente pubblicazione, deve contenere l'indicazione dettagliata:

- della natura della/e infermità o lesione/i per la/e quale/i si richiede la pensione privilegiata;
- dei fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) e, ove possibile, delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegato ogni documento utile;
- del numero, della data del processo verbale e della Commissione Medica Ospedaliera emittente, nel caso sia stata già accertata la malattia o la lesione (modello "C" – annesso all'allegato "A") durante il servizio.
- del numero e della data del Decreto con il quale è stato adottato il provvedimento in ordine alla concessione dell'Equo Indennizzo.

1.6 Istruttoria della pratica.

L'istruttoria della pratica avverrà:

- **d'ufficio** in caso di:

- decesso del militare avvenuto in attività di servizio e per causa violenta nell'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 184, comma 4, D.P.R. n. 1092/73 e art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/01);
 - cessazione dal servizio/riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) servizio o per infermità contratte nell'esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 461/01);
- **a domanda** degli interessati quando questi ritengano che le infermità sofferte e, per il coniuge superstite, l'infermità letale, siano da ricondursi a fatti di servizio.

I fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, lesione o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.

La domanda deve essere presentata all'ultimo Ente di servizio e da quest'ultimo inviata a PREVIMIL, corredata di un rapporto informativo sul servizio svolto e gli incarichi disimpegnati, solo nel caso in cui l'infermità/lesione non sia stata ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale (PREVIMIL) dispone gli accertamenti sanitari, inviando la relativa documentazione presso la Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (per luogo di residenza dell'interessato).

La **Commissione Medica Ospedaliera** sottopone a visita diretta l'interessato: a domicilio nel caso versi in gravi condizioni di salute. Il sopraindicato organo medico legale esprime il giudizio sanitario sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica o sulle cause della morte ed esprime, nel processo verbale, un giudizio sull'ascrivibilità a categoria di pensione e sull'idoneità al servizio.

L'Amministrazione, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, una relazione per richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio.

Il **Comitato di Verifica per le Cause di Servizio** si pronuncia con parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della morte. Tale parere è **obbligatorio e vincolante** per l'Amministrazione, nonché definitivo anche ai fini delle cure.

Non è invece necessario il parere del citato Comitato in presenza di una pronuncia da parte dell'Organo sanitario di F.A. che con apposito Mod. "C" si è pronunciato sulla dipendenza da causa di servizio di una lesione traumatica da causa violenta, ivi

compresa la morte, in merito alle quali, secondo le vigenti disposizioni occorre provvedere d'ufficio.

1.7 Importo del beneficio.

La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione ordinaria ed è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

Categoria di ascrivibilità della infermità o lesione	Ammontare del trattamento rispetto alla base pensionabile
1^	100%
2^	90%
3^	80%
4^	70%
5^	60%
6^	50%
7^	40%
8^	30%

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale.

La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l'interessato, all'atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

Per i militari di truppa l'importo del beneficio è correlato esclusivamente alla categoria di ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla base dell'Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.

1.8 Assegno rinnovabile.

Qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella "A", siano ritenute dalla C.M.O. suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da 2 a 4 anni (art. 68, D.P.R. n. 1092/73, come modificato dall'art. 5, primo comma, della Legge n. 9/1980).

Se in sede di visita per il rinnovo le medesime infermità vengono ascritte, anche in epoca successiva alla scadenza, ad una delle categorie della tabella A, spetta il trattamento vitalizio.

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza delle annualità per le quali è stato conferito l'assegno).

1.9 Indennità *una tantum* privilegiata.

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti di servizio ed ascritte dalla C.M.O. alla tabella B annessa al D.P.R. n. 834/1981, ha diritto ad una indennità "*una tantum*" pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque (art. 69, D.P.R. n. 1092/73).

1.10 Aggravamento.

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento **senza limiti di tempo**.

Se la prima domanda di aggravamento è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la medesima infermità; ulteriori domande sono ammesse purchè sia trascorso un decennio dall'ultima, salvo casi di gravi condizioni di salute del richiedente.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

1.11 Trattamento privilegiato di reversibilità.

Il trattamento privilegiato di reversibilità compete, **a domanda**, agli aventi diritto (*vedi paragrafo 1.13*) del militare che, in servizio, muoia per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (art. 92 D.P.R. n. 1092/1973) o interdipendenti con infermità già riconosciute (domanda redatta secondo il Mod. PPO/C di cui all'allegato n. 3).

1.12 Trattamento speciale.

Al **coniuge** e agli **orfani minorenni** del dipendente:

- deceduto in servizio e per causa di servizio per causa violenta nell'adempimento degli obblighi istituzionali (d'ufficio);
- titolare del trattamento privilegiato di 1^a categoria (d'ufficio);
- titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della/e stessa/e infermità o lesione/i per la/e quale/i gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato (a domanda), è attribuito (ai sensi dell'art. 93 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1092/1973), per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello di prima categoria (100% della base pensionabile).

Detto beneficio compete inoltre agli **orfani maggiorenni**, purché inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni economiche disagiate.

Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

1.13 Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale.

I destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale possono essere, in ordine di priorità:

1- **Coniuge** solo o in concorso con:

- figli minorenni;
- studenti di scuola media superiore;
- studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il 26° anno di età;
- figli maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.

Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi; in assenza dei figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento compete anche agli affiliati.

Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti condizioni:

- che non gli sia stata addebitata la separazione, ovvero che, pur ricorrendo tale circostanza, abbia diritto agli alimenti;
- se divorziato, essere titolare del relativo assegno (di divorzio);
- che mantenga lo stato vedovile;

2- **figli**, in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla reversibilità, ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui sopra (ovvero che siano inabili, a carico, conviventi e nullatenenti);

3- **padre**, purché si trovi nelle sottoindicate condizioni:

- inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 60 anni (57 anni, sei mesi ed un giorno per la pensionistica di guerra);
- sia provvisto di redditi assoggettabili all'IRPEF inferiori a determinati limiti (la cui entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – per l'anno 2008 pari ad €. 14.886,28) ed a carico del dipendente;

Si prescinde da tali condizioni quando il militare defunto era figlio unico; in questo caso compete la pensione tabellare secondo la pensionistica di guerra;

4- **madre**, in mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il padre;

5- **entrambi i genitori, se separati legalmente**, purché sussistano le altre condizioni in precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.

6- **fratelli e sorelle**, purché siano minorenni o inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi e a carico del dante causa e nullatenenti.

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno la pensione di reversibilità è revocata.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

coniuge solo = 60%

coniuge con 1 figlio a carico = 80%

coniuge con 2 o più figli a carico = 100%

1 figlio = 70%

2 figli = 80%

3 o più figli = 100%

genitore/i = 50%

da 1 a 3 fratelli o sorelle = 50%

4 fratelli o sorelle = 60%

5 fratelli o sorelle = 75%

6 fratelli o sorelle = 90%

7 fratelli o sorelle = 100%

Vengono previsti limiti alla possibilità di cumulare la pensione di reversibilità con i redditi posseduti dai beneficiari della stessa: in questo caso sono applicate le riduzioni percentuali, in base al reddito posseduto dall'avente diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, indicate nella tabella "F" annessa alla L. n. 335/95.

Per i redditi inferiori a tre volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti → Cumulo con il trattamento minimo di reversibilità

Per i redditi superiori a: → Cumulo con il trattamento di reversibilità nella misura di:

- tre volte il trattamento minimo: 75%;

- quattro volte il trattamento minimo: 60%;

- cinque volte il trattamento minimo: 50%.

In presenza nel nucleo familiare di figli minori di età, studenti o inabili non operano i limiti sopra indicati.

A titolo di esempio si indica la tabella relativa ai redditi 2009 validi per l'anno 2010:

Fino a € 17.977,83	→	100%;
da € 17.977,84 a € 23.970,44	→	75%;
da € 23.970,45 a € 29.963,05	→	60%;
da € 29.963,06 in poi	→	50%.

1.14 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL), viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008;
fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto I – Divisione 2[^] (per ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.):
fax 06.517052709;
- Reparto I – Divisione 3[^] (per sottufficiali M.M. ed A.M.):
fax 06.517052715;
- Reparto II – Divisione 4[^] (per sottufficiali C.C. ed E.I.):
fax 06.517052705;
- Reparto II – Divisione 5[^] (per Carabinieri - brig. capo - sovrintendenti):
fax 06.517052706;
- Reparto II – Divisione 6[^] (per volontari delle 3 FF.AA./ARMA CC):
fax 06.517052707.

NOTA:

A decorrere dal 2010 è previsto il subentro parziale dell'INPDAP nella trattazione delle pensioni sia ordinarie che privilegiate per il personale militare che transita, a decorrere dalla stessa data, direttamente nella riserva (cessazione a domanda, per inidoneità, per perdita del grado, deceduti).

Permarranno invece nella competenza dell'Amministrazione della Difesa tutti i cessati che transitano nell'ausiliaria.

Nel caso di subentro le domande di pensione privilegiata andranno, pertanto, indirizzate all'INPDAP, territorialmente competente per luogo di residenza, nonché, per conoscenza, all'ultimo ente di servizio.

1.15 Tempi di definizione del procedimento.

I tempi di definizione del procedimento sono:

- 330 gg. dalla data di ricezione della domanda di pensione privilegiata (D.M. n. 603/93);
- 330 gg. dalla cessazione o dal decesso nel caso di procedimento d'ufficio.

1.16 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall'emissione del provvedimento.

1.17 Principali riferimenti normativi.

- D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
- D.P.R. 29.10.2001, n. 461;
- Legge n. 9/1980;
- D.P.R. n. 834/1981.

www.forzearmate.org

2. INDENNITÀ “UNA TANTUM” A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI

2.1 Finalità e natura.

Trattasi di una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum” ai militari divenuti, per causa di servizio, mutilati o paraplegici.

2.2 Destinatari.

Sono destinatari del beneficio i grandi invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato di 1^a categoria che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettera A, n° 2 e n° 3, annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

2.3 Importo del beneficio.

La misura del beneficio “una tantum” è correlata al numero della lettera A al quale è stata ascritta l’infermità.

In particolare:

- per le invalidità ascritte alla tab. E, lett. A n° 2, l’importo corrisponde a € 20.658,27 (Ventimilaseicentocinquantotto/27);
- per le invalidità ascritte alla tab. E, lett. A, n° 3, l’importo corrisponde a € 12.911,42 (Dodicimilanovecentoundici/42);
- limitatamente al personale di leva avente diritto alla indennità in parola, la misura del beneficio sopra indicato è soggetta all’aumento dell’importo corrispondente all’equo indennizzo.

2.4 Modello di domanda.

Il beneficio è corrisposto a domanda dell’interessato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato D.

2.5 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL), viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008; fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto I – Divisione 2[^] (per ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.): fax 06.517052709;
- Reparto I – Divisione 3[^] (per sottufficiali M.M. ed A.M.): fax 06.517052715;
- Reparto II – Divisione 4[^] (per sottufficiali C.C. ed E.I.): fax 06.517052705;
- Reparto II – Divisione 5[^] (per Carabinieri - brig. capo - sovrintendenti): fax 06.517052706;
- Reparto II – Divisione 6[^] (per volontari delle 3 FF.AA./ARMA CC): fax 06.517052707.

2.6 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di indennità “una tantum” a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

2.7 Principali riferimenti normativi.

- L. 11 febbraio 1980, n. 19;
- Tab. E del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, così come modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

3. PENSIONE DI INABILITÀ

3.1 Finalità e natura.

La pensione di inabilità si prefigge lo scopo di garantire adeguati mezzi di sostentamento al personale militare che, per patologie particolarmente gravi ed in età relativamente giovane, cessi dal servizio per infermità **non dipendente** da causa di servizio e si trovi nell'**assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**, senza avere raggiunto l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione ordinaria.

È una tipologia particolare introdotta dalla legge di riforma pensionistica n. 335/1995 all'art. 2, comma 12.

3.2 Importo del beneficio.

La pensione di inabilità viene determinata attraverso la pensione ordinaria calcolata sulla base di un'aliquota pensionistica corrispondente all'anzianità contributiva maturata con l'aggiunta di un periodo temporale compreso tra la data di risoluzione del rapporto di impiego ed il raggiungimento del limite di età, e comunque non superiore all'80%. Per coloro che siano interessati al sistema misto o contributivo si aggiungono alla contribuzione effettiva i contributi relativi al periodo ricompreso tra la data di cessazione ed il limite di età di 60 anni.

L'importo della pensione non potrà comunque essere superiore a quello spettante se l'infermità fosse stata giudicata dipendente da causa di servizio, né superiore all'80% della base pensionabile.

3.3 Destinatari e requisiti.

Sono destinatari tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, civili e militari:

- cessati dal servizio (a partire dal 1° gennaio 1996), per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- che si trovino, per le medesime infermità, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

3.4 Termine per la presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

- **in costanza di servizio** → in questo caso l'eventuale trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dalla data di cessazione dal servizio;
- **dopo la cessazione dal servizio** → in questo caso l'eventuale trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

3.5 Domanda e documentazione da produrre.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema all'allegato E e, unitamente dal certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (vedi schema annesso all'allegato E), va presentata a PREVIMIL, per il tramite dell'ufficio presso il quale il militare presta o ha prestato l'ultimo servizio.

NOTA:

A decorrere dal 2010 è previsto per questo tipo di pensione il subentro dell'INPDAP nella trattazione delle relative pratiche.

Le domande di pensione di inabilità pertanto, dovranno essere indirizzate al predetto Istituto presso la sede territorialmente competente per luogo di residenza.

3.6 Procedimento.

L'Amministrazione di appartenenza, verificata la conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del D.M. n. 187/97 (domanda con allegato certificato medico) ed il possesso dei requisiti contributivi minimi prescritti (anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità), provvede a disporre l'accertamento sanitario dello stato di inabilità del dipendente presso la competente Commissione Medica Ospedaliera.

3.7 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione della pratica è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL), Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008; fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto I – Divisione 2^ (per ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.): fax 06.517052709;
- Reparto I – Divisione 3^ (per sottufficiali M.M. ed A.M.): fax 06.517052715;
- Reparto II – Divisione 4^ (per sottufficiali C.C. ed E.I.): fax 06.517052705;
- Reparto II – Divisione 5^ (per Carabinieri - brig. capo - sovrintendenti): fax 06.517052706;
- Reparto II – Divisione 6^ (per volontari delle 3 FF.AA./ARMA CC): fax 06.517052707.

3.8 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di pensione di inabilità è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall'emissione del provvedimento.

3.9 Riferimenti normativi.

- Art. 2, comma 12, L. n. 335/1995;
- D.M. n. 187/1997;
- Circolare n. 57 del 24/6/1998 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Ragioneria Generale dello Stato IGOP.

4. EQUO INDENNIZZO

4.1 Finalità e natura.

L'equo indennizzo è un beneficio economico di natura indennitaria volto a compensare una menomazione dell'integrità fisica causata da un'infermità o una lesione, che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alle tabelle "A" o "B" di cui al D.P.R. n. 834/81 e successive modificazioni, nonché il decesso la cui causa sia anch'essa riconosciuta dipendente.

Si considera giudizio definitivo sulla "dipendenza" la pronuncia favorevole con apposito **Mod "C"** dell'Organo sanitario di F.A. in merito ad una lesione traumatica da causa violenta, ivi compresa la morte.

E'prevista la deduzione dall'equo indennizzo di quanto eventualmente percepito dal militare in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione (mentre è consentito il cumulo con quanto percepito per effetto di un contratto di assicurazione stipulato in forma privata).

Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata; tuttavia è prevista la riduzione dell'importo dell'indennizzo, nella misura del 50%, in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata e il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso.

4.2 Importo del beneficio.

La misura del beneficio, "una tantum", è commisurata allo stipendio percepito dal militare al momento della domanda ed è correlata all'entità della menomazione subita.

L'importo dell'equo indennizzo è comunque ridotto:

- del 25%, se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento in cui si è verificata o stabilizzata la menomazione;
- del 50%, se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento in cui si è verificata o stabilizzata la menomazione;

Laddove, successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, il militare riporti una nuova infermità, riconosciuta dipendente e ascrivibile a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in **cumulo** con il primo; a tal fine:

- la menomazione complessiva che ne deriva deve rientrare in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo;
- dal nuovo importo oggetto di liquidazione deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato.

4.3 Destinatari.

Sono destinatari del beneficio i militari in servizio o in congedo, in caso di infortunio e malattia.

In caso di decesso, i destinatari del beneficio possono essere, in ordine di priorità:

- **coniuge**, solo o in concorso con gli orfani, anche se separato, purché senza addebito; nel caso di coniuge solo è prevista la compartecipazione degli **ascendenti**, secondo quanto disposto dall'art. 582 del codice civile, nella misura di due terzi dell'importo per il coniuge e di un terzo per gli ascendenti;
- **figli** (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;
- **genitori** soli;
- **genitori in concorso con i collaterali** (fratelli e sorelle), secondo quanto previsto dall'art. 571 del codice civile;
- **altri aventi titolo** alla successione.

4.4 Termine per la presentazione della domanda.

La domanda, da presentare all'Ufficio o Comando presso il quale l'interessato presta servizio, presuppone quella di **riconoscimento della dipendenza da causa di servizio**.

Nell'ipotesi in cui la domanda di equo indennizzo sia contestuale alla richiesta di "riconoscimento" della dipendenza, il termine per la presentazione è di **sei mesi** decorrenti:

- dalla data in cui è avvenuto il decesso;
- dalla data dell'infortunio;
- dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'infermità, dal quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria tabellare.

La domanda di equo indennizzo può, inoltre, essere presentata nel corso del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio:

- entro dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell'Amministrazione, dell'invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;

- entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Dopo la cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda utile anche ai fini dell'equo indennizzo, è sempre di sei mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità e comunque, entro il limite massimo di cinque anni dal collocamento a riposo (elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiomatica e senza termine per le infermità a "lunga latenza").

In caso di concessione di equo indennizzo, **la domanda di revisione per aggravamento** può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

4.5 Documentazione da produrre.

L'istanza di concessione dell'equo indennizzo deve essere corredata da:

- documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso, specificando i fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio);
- dichiarazione di cui all'art. 50 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686, vistata dall'Ente, con la quale il richiedente attesta di non avere ricevuto alcun compenso, per la stessa menomazione, in ragione di contratti di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione (annesso agli allegati F e G);
- in caso di domanda da parte degli eredi del militare defunto, certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino gli aventi titolo al beneficio.

4.6 Modello di domanda.

La domanda (contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza secondo lo schema di cui all'allegato F, o successiva secondo lo schema di cui all'allegato G) deve contenere:

- dati anagrafici del militare infortunato o deceduto;
- dati anagrafici e grado di parentela con il defunto (in caso di decesso del militare);
- l'infermità o la lesione che abbia causato la menomazione dell'integrità fisica ovvero il decesso e per le quali si chiede l'Equo Indennizzo;

- estremi del processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera con cui l'infermità è stata diagnosticata e giudicata ascrivibile a categoria, oppure estremi del processo verbale "Modello C" con cui la lesione traumatica è stata riconosciuta "Si dipendente" da causa di servizio ed ascrivibile a categoria.

4.7 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione delle pratiche per la concessione dell'equo indennizzo è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL), Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008; fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto III: fax 06.517052718;
- Divisione 7[^] (per ufficiali, cappellani militari, marescialli dell'E.I., sottufficiali e truppa delle Capitanerie di Porto);
- Divisione 8[^] (per marescialli della M.M., A.M. e CC.);
- Divisione 9[^] (per sergenti e militari di truppa dell'E.I., M.M. e A.M. e brigadieri dei CC.).

Per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:

- 8[^] Sezione - Equo Indennizzo (per appuntati e vicebrigadieri CC.).

4.8 Tempi di definizione del procedimento.

I tempi di definizione del procedimento per il decreto di equo indennizzo sono 330 gg. dalla ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione.

I tempi sopraindicati hanno un carattere ordinatorio e non perentorio.

La numerosità dei casi, inevitabile data la peculiarità delle FF.AA. nel panorama del pubblico impiego, unita alla complessità strutturale dell'Amministrazione, comporta spesso tempi più lunghi di quelli indicati.

4.9 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di equo indennizzo è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento.

In via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.

4.10 Riferimenti normativi.

- D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- art. 68, D.P.R. 3.5.1957, n. 686, come modificato dal D.P.R. n. 461/2001;
- L. 3.6.1981, n. 308;
- L. 23.12.1970, n. 1094;
- D.P.R. n. 461/2001 (entrato in vigore il 22.1.2002);
- D.M. 12.2.2004.

www.forzearmate.org

5. INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

5.1 Finalità e natura.

L'indennizzo privilegiato è un beneficio economico corrisposto, "una tantum", **in caso di morte o inabilità permanente** (in quest'ultimo caso per infermità ascrivibile alle categorie dalla 1^a alla 3^a della tabella A di cui al D.P.R. n. 834/81) **a seguito di incidente di volo**, subito in servizio comandato, ai superstiti del militare o al militare stesso che:

- sia comandato a compiere voli con aeromobili per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggero;
- sia coinvolto, a terra, in incidente di volo;
- sia deceduto o rimasto invalido in seguito a lanci con paracadute da aeromobile.

L'indennizzo è concesso in aggiunta al trattamento di pensione privilegiata e non è cumulabile con quanto eventualmente percepito a titolo di assicurazione obbligatoria prevista dal codice della navigazione.

5.2 Importo del beneficio.

L'importo del beneficio è tabellare, fissato per legge e variabile a seconda del carico di famiglia dell'avente diritto.

Per i militari sopravvissuti all'incidente di volo le quote tabellari dell'indennizzo dovranno essere aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati.

È prevista la **concessione d'ufficio di un anticipo corrispondente ai nove decimi** dell'intero ammontare dovuto a titolo di indennizzo privilegiato aeronautico, a cura dell'Ente che amministrava il dipendente deceduto, una volta accertato che l'evento dannoso è avvenuto in servizio e per causa di servizio di volo.

Il citato anticipo viene corrisposto su autorizzazione di PREVIMIL, che, in sede di liquidazione definitiva del beneficio, dispone il rimborso all'Ente ed il pagamento del restante 10% agli aventi diritto.

5.3 Destinatari.

Sono destinatari del beneficio tutti i dipendenti statali **militari** e civili resi inabili a seguito di incidenti di volo e quindi **cessati dal servizio**.

In caso di morte del militare, i destinatari del beneficio sono, in ordine di priorità:

- **coniuge**, solo o in concorso con gli orfani, anche se separato purché senza addebito;
- **figli** (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;
- **genitori** in mancanza del coniuge e dei figli;
- **fratelli e sorelle** in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori.

5.4 Termine per la presentazione della domanda.

Il termine per la presentazione della domanda è

- **per i militari resi inabili** dall'incidente di volo il termine è quello ordinario di prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) decorrente dalla notifica del decreto concessivo di pensione privilegiata con attribuzione di una delle categorie comprese tra la 1[^] e la 3[^];
- **per i familiari**: cinque anni dalla data del decesso.

5.5 Domanda e documentazione da produrre.

La domanda deve essere in carta semplice, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati H e I, e corredata dalle seguenti **dichiarazioni sostitutive attestanti**:

- **per i militari resi inabili** dall'incidente di volo:
 - data e luogo di nascita.
Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accredito delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).
- **per il coniuge solo** del militare deceduto nell'incidente di volo:
 - data e luogo del decesso del congiunto;
 - data e luogo di nascita propri;

- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- composizione della famiglia al momento della morte, la residenza e che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito tra i coniugi.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari);

- **per il coniuge con figli** del militare deceduto nell'incidente di volo:

- data e luogo del decesso del congiunto;
- data e luogo di nascita del coniuge e degli orfani;
- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (per gli orfani, solo se maggiorenni);
- composizione della famiglia al momento della morte, la residenza e che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito tra i coniugi.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci;

- **per i genitori** del militare deceduto nell'incidente di volo in mancanza di coniuge od orfani:

- data e luogo del decesso del congiunto;
- data e luogo di nascita propri;

- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - la mancanza di altri soggetti aventi diritto;
- Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari);
- **per i fratelli e le sorelle** del militare deceduto nell'incidente di volo in mancanza di coniuge od orfani e genitori:
 - data e luogo del decesso del congiunto;
 - data e luogo di nascita, con indicazione della paternità e maternità di ciascuno dei fratelli e sorelle aventi diritto;
 - di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - la mancanza di altri soggetti aventi diritto.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

5.6 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione della pratica per la concessione del beneficio è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL), Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008; fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto I – Divisione 2[^] (per ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.): fax 06.517052709;
- Reparto I – Divisione 3[^] (per sottufficiali M.M. ed A.M.): fax 06.517052715;
- Reparto II – Divisione 4[^] (per sottufficiali C.C. ed E.I.): fax 06.517052705;
- Reparto II – Divisione 5[^] (per Carabinieri - Brig. Capo - sovrintendenti): fax 06.517052706;
- Reparto II – Divisione 6[^] (per volontari delle 3 FF.AA./ARMA CC): fax 06.517052707.

5.7 Tempi di definizione del procedimento.

330 giorni dalla domanda.

5.8 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di indennizzo privilegiato aeronautico è ammesso ricorso alla Corte dei Conti entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento.

5.9 Riferimenti normativi.

- R.D.L. 15.7.1926, n. 1345 convertito in L. 5.8.1927, n. 1835;
- L. 10.1.1929, n. 59, come modificata dalla L. 27.5.1952, n. 648;
- L. 10.7.1930, n. 1140;
- R.D.L. 2.12.1935, n. 2342, convertito in L. 4.6.1936, n. 1129;
- L. 4.4.1957, n. 229;
- L. 25.5.1981, n. 280;
- Circolare n. 67000/A/4/DG in data 18.7.1981 di DIFEPENSIONI.

6. SPECIALE ELARGIZIONE

6.1 Finalità e natura.

La speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, ai militari e, per talune fattispecie, ai civili cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti.

La speciale elargizione è esente da I.R.Pe.F. e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat.

6.2 Competenza alla trattazione.

Competente alla trattazione delle pratiche per la concessione del beneficio è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL) - Viale dell'Esercito, n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.) – II Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

La speciale elargizione prevista per i militari dell'Arma dei Carabinieri “vittime del dovere” e loro superstiti viene erogata dal Ministero dell'Interno.

6.3 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di speciale elargizione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

6.4 Speciale elargizione in generale.

Per consentire agli interessati di meglio orientarsi nella individuazione delle norme a loro destinate, si è scelto, nella trattazione della provvidenza, un **criterio per destinatari** sviluppando dieci diverse ipotesi.

6.5 Destinatari - diverse categorie.

(6.5.1) 1^ tipologia di destinatari.

Familiari superstiti di:

- *militari di leva;*
- *volontari non in s.p.e.;*
- *allievi delle scuole e collegi militari;*

deceduti “*durante il servizio*”.

Per tale categoria non è richiesta la condizione che l'evento letale sia avvenuto per causa di servizio, ma è sufficiente che l'evento stesso sia accaduto “durante il servizio”.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

1. coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso il beneficio viene attribuito al coniuge nella misura della metà se concorre con un solo figlio e di un terzo negli altri casi – art. 581 c.c.);
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi e a carico.

Non spetta il beneficio nei confronti dei superstiti dei militari che all'atto dell'evento letale si trovavano:

- in licenza;
- in permesso;
- fuori dal presidio senza autorizzazione.

Importo del beneficio.

La provvidenza ammonta in tale ipotesi ad €. 25.822,84 (euro venticinquemilaottocentoventidue/84) non soggetta a rivalutazione annuale ed è erogata dalla Direzione Generale della Previdenza Militare ai familiari dei militari delle quattro Forze Armate (esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri).

Avvio del procedimento:

Il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

Documentazione da produrre/presentare:

Deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Riferimenti normativi.

- Art. 1, L. n. 280/91 (destinatari);
- art. 6, comma 3, L. n. 308/81, introdotta dalla L. n. 280/91 (importo);
- art. 6, L. n. 466/80, così come sostituito dall'art. 2, L. n. 720/81 (familiari superstiti destinatari del beneficio).

(6.5.2) 2^ tipologia di destinatari.

Familiari superstiti di:

- *militari di leva;*
- *volontari;*
- *allievi delle scuole e collegi militari;*
- *militari in servizio permanente o di complemento;*

qualificati “*vittime per servizio*”, ovvero “*deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio*”, nell’espletamento cioè di un’attività connessa agli specifici compiti istituzionali.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

1. coniuge superstite e figli se a carico;
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Nel caso in cui il coniuge concorra con i figli, così come nell’ambito delle categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), si applicano le disposizioni sulle successioni legittime di cui agli artt. 581 e segg. del codice civile (art. 6, comma 2°, L. n. 466/1980, come sostituito dall’art. 2, L. n. 720/1981).

Importo del beneficio.

La provvidenza ammonta in tale ipotesi ad €. 100.000 (Euro Centomila/00) + €. 60.000 (Euro Sessantamila/00) se con carico di famiglia, è soggetta a rivalutazione annuale ed è erogata da questa Direzione Generale ai familiari dei militari delle quattro Forze Armate (Aeronautica, Marina, Esercito e Carabinieri).

Avvio del procedimento.

Il procedimento è avviato d’ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

Documentazione da produrre/presentare.

Deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l’indicazione relativa all’eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Riferimenti normativi:

- Art. 6, comma 1, L. n. 308/81 (destinatari);
- art. 2, D.L. n. 337/2003 convertito in L. n. 369/2003 (importo).

(6.5.3) 3^ tipologia di destinatari:

“vittime del dovere”:

- *militari di leva;*
- *volontari;*
- *allievi delle scuole e collegi militari;*
- *militari in servizio permanente o di complemento;*

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un’invalidità permanente di qualsiasi entità “*in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Importo del beneficio.

Per il militare che abbia subito un’invalidità permanente la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d’invalidità.

Per i militari dell’Arma dei Carabinieri la speciale elargizione di cui trattasi viene erogata dal Ministero dell’Interno.

Avvio del procedimento.

Il procedimento è avviato d’ufficio anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

(6.5.4) 4^ tipologia di destinatari.

Familiari superstiti dei militari “*vittime del dovere*” deceduti nelle circostanze sopraindicate.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

1. coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico ex art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 510/1999 che ha sostituito l’art. 10 del D.M. 30.10.1980);
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l’ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell’ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile (art. 6, comma 2°, L. n. 466/80).

Importo del beneficio.

Ai familiari superstiti spetta la speciale elargizione nella misura di €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale.

Per i militari dell'Arma dei Carabinieri la speciale elargizione di cui trattasi viene erogata dal Ministero dell'Interno.

Avvio del procedimento.

Il beneficio è corrisposto a domanda degli interessati.

Documentazione da produrre/presentare.

Deve essere presentata domanda con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

In un momento successivo, l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Riferimenti normativi.

- Artt. 1, 2 e 3, L. n. 466/80;
- art. 5, L. n. 308/81;
- art. 1, comma 563, L. n. 266/05;
- art. 4, D.P.R. n. 243/2006;
- art. 34, D.L. n. 159/07 convertito, con modificazioni, nella L. n. 222/07;
- art. 2, comma 105, L. n. 244/2007.

(6.5.5) 5^ tipologia di destinatari:

c.d. *soggetti “equiparati”* alle vittime del dovere, ovvero *militari* che *“abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”*.

Importo del beneficio.

La provvidenza nella fattispecie ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00), soggetta a rivalutazione annuale, per punto percentuale di invalidità.

Avvio del procedimento:

Il beneficio è corrisposto a domanda di parte redatta secondo lo schema di cui all'allegato L.

Documentazione da produrre/presentare.

Va presentata la domanda nella quale risultino dettagliatamente indicati la natura dell'infermità, i fatti di servizio che vi hanno concorso (missione a cui si è partecipato e relativo periodo) e, mediante certificazione medica, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegato ogni altro documento utile.

(6.5.6) 6^ tipologia di destinatari:

Familiari superstiti dei soggetti *“equiparati”*.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

1. coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico);
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In tale ipotesi i familiari sopracitati devono produrre apposita domanda.

Importo del beneficio:

La provvidenza, in tale fattispecie, ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), ed è soggetta a rivalutazione annuale.

Avvio del procedimento:

Il beneficio è corrisposto a domanda degli interessati redatta secondo lo schema di cui all'allegato "L".

Documentazione da produrre/presentare:

Va presentata domanda con l'indicazione della natura dell'infermità causa del decesso nonché dei fatti di servizio che vi hanno concorso (missione a cui si è partecipato e relativo periodo), ed allegata la documentazione sanitaria in possesso e degli aventi diritto in particolare:

- il certificato necroscopico ed eventuali cartelle cliniche;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza e l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative

alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Riferimenti normativi.

- Art. 1, comma 564, L. n. 266/05;
- D.P.R. n. 243/06;
- art. 34, D.L. n. 159/07 convertito, con modificazioni, nella L. n. 222/07;
- art. 2, comma 105, L. n. 244/2007.

(6.5.7) 7^ tipologia di destinatari.

“vittime del terrorismo”: i militari che subiscano un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, avvenuti in Italia o all’estero dal 1° gennaio 1961, o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione contro gli atti di cui sopra, ovvero di assistenza prestata nel corso di tali operazioni.

Importo del beneficio.

Per il militare che abbia subito un’invalidità permanente la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d’invalidità.

Avvio del procedimento.

Il procedimento è avviato d’ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

Tempi di definizione del procedimento:

Il procedimento deve essere definito entro quattro mesi dalla data del decesso ovvero dalla presentazione della domanda da parte dell’avente diritto (art. 14, legge n. 206/2004).

(6.5.8) **8^ tipologia di destinatari:**

familiari superstiti delle “*vittime del terrorismo*”.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

1. coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico ex art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 510/1999);
2. figli, in mancanza del coniuge superstite;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle (l'art. 82, comma 4, della L. n. 388/2000 ha eliminato il requisito della convivenza e dell'essere fiscalmente a carico).

Ove non vi sia alcuno dei sopraindicati beneficiari, la provvidenza spetta:

- ai soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l'evento, ed ai conviventi *more uxorio* (art. 4, comma 2°, L. n. 302/90 e art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Questi ultimi soggetti devono produrre apposita domanda.

Gli interessati debbono espressamente dichiarare se intendano optare per la elargizione in un'unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 3, L. n. 302/90 (tanto in caso di morte che di invalidità permanente).

Importo del beneficio:

La provvidenza, nella fattispecie, ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale.

Avvio del procedimento:

Il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

I soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio ed i conviventi *more uxorio* devono produrre apposita domanda (art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

Documentazione da produrre/presentare:

Deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

In un momento successivo, l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente, verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Riferimenti normativi.

- L. n. 466/80;
- L. n. 302/90;
- L. n. 407/98;
- L. n. 206/2004;
- art. 4, comma 238, L. n. 350/2003;
- art. 1, commi 792, 794 e 795, L. n. 296/2006;
- art. 34, D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007;
- art. 2, comma 106, L. n. 244/2007.

(6.5.9) 9^ **tipologia di destinatari:**

“vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso”: i militari che subiscano un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi connessi al perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per l’assistenza prestata nel corso di tali operazioni.

Importo del beneficio.

Per il militare che abbia subito un’invalidità permanente la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d’invalidità;

Avvio del procedimento.

Il procedimento è avviato d’ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

(6.5.10) 10^ **tipologia di destinatari.**

Familiari superstiti delle *“vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso”*.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

1. coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico ex art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 510/1999);
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle (l’art. 82, comma 4, della L. n. 388/2000 ha eliminato il requisito della convivenza e dell’essere fiscalmente a carico).

Ove non vi sia alcuno dei sopraindicati beneficiari, la provvidenza spetta:

- ai soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l'evento, ed ai conviventi *more uxorio* (art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

Questi ultimi soggetti devono produrre apposita domanda.

Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Gli interessati debbono espressamente dichiarare se intendano optare per la elargizione in un'unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 3, L. n. 302/90 (tanto in caso di morte che di invalidità permanente).

Importo del beneficio.

Ai familiari superstiti spetta la speciale elargizione nella misura di €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale.

Avvio del procedimento:

Il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

I soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio ed i conviventi *more uxorio* devono produrre apposita domanda (art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

Documentazione da produrre/presentare:

Deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il

luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

In un momento successivo, l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente, verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Riferimenti normativi:

- L. n. 302/90;
- L. n. 407/98;
- art. 82, L. n. 388/2000;
- art. 34, L. n. 222/07;
- art. 2, comma 105, L. n. 244/07.

7. ASSEGNO VITALIZIO

7.1 Finalità e natura.

L'assegno vitalizio può definirsi una provvidenza economica di natura indennitaria a carattere continuativo, non reversibile ed esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.).

L'importo dell'assegno è perequato annualmente dai Dipartimenti Provinciali del Tesoro competenti all'erogazione (perequazione automatica connessa all'aumento del costo della vita ex art. 11, D. Lgs. n. 503/1992).

7.2 Destinatari.

- 1) **“vittime del terrorismo”**: i militari che subiscano **un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa**, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, avvenuti in Italia o all'estero, o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione contro gli atti di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;
- 2) **“vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso”**: i militari che subiscano un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;
- 3) **“vittime del dovere”**:
 - *militari di leva;*
 - *volontari;*
 - *allievi delle scuole e collegi militari;*
 - *militari in servizio permanente o di complemento;*

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un'invalidità permanente di qualsiasi entità *“in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*

- d) *in operazioni di soccorso;*
- e) *in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) *a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;*
- 4) c.d. **soggetti “equiparati”** alle vittime del dovere, ovvero *militari che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*
- 5) in caso di decesso del militare appartenente ad una delle categorie di cui sopra, risultano destinatari del beneficio i **familiari superstiti**, secondo il seguente ordine:
- 1) coniuge superstite e figli, ivi compresi quelli maggiorenni ancorché non conviventi alla data dell’evento (art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, come aggiunto dal comma 106 dell’art. 2, legge n. 244/2007); quest’ultima condizione è limitata agli orfani maggiorenni delle vittime del terrorismo;
 - 2) genitori;
 - 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Nei casi in cui la vittima del terrorismo, già titolare del diritto, muoia successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico (art. 13, comma 5, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).

7.3 Importo del beneficio.

La provvidenza ammonta ad euro 500 mensili con perequazione automatica ex art. 11 del D. Lgs. n. 503/92.

Per le vittime del dovere e soggetti “equiparati” nonché loro superstiti, una volta inseriti nella graduatoria unica nazionale predisposta dal Ministero dell’Interno, l’importo è pari ad euro 258,23 mensili (ex art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) nelle more della totale equiparazione con le vittime del “terrorismo”.

Al pagamento degli assegni vitalizi, nonché alla perequazione automatica degli stessi, provvedono i Dipartimenti provinciali del Tesoro competenti in relazione al luogo di residenza degli interessati.

7.4 Modello di domanda e documentazione da produrre.

1. Per il personale militare che abbia riportato un'invalidità permanente e sia qualificato "vittima del terrorismo, della criminalità o del dovere" il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.
2. Per il personale militare c.d. "equiparato" il procedimento è attivabile a domanda (in quanto l'Amministrazione può non conoscere lo stato di malattia derivante da pregressi impieghi in ambito nazionale ed internazionale); tuttavia, in mancanza della domanda ed in presenza di atti certi dai quali l'Amministrazione viene comunque a conoscenza della particolare situazione sanitaria del militare legata alla partecipazione a missioni di qualunque tipo, può procedere d'ufficio.
3. Nel caso di decesso del militare, i familiari aventi diritto devono produrre apposita domanda con allegata la documentazione sotto indicata:
 - Per il coniuge superstite con figli minori a carico:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti:
 - a) la composizione della famiglia alla data del decesso;
 - b) dati anagrafici (il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti della famiglia e la residenza);
 - c) che non vi sia stata separazione legale tra i coniugi;
 - d) l'indicazione se il militare deceduto abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
 - autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle somme spettante agli orfani minori o incapaci a titolo di assegno vitalizio;
 - per i genitori e i figli maggiorenni:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il rapporto di parentela e che il militare non abbia lasciato altri aventi diritto.
 - per i fratelli e le sorelle:
 - apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva dello stato di convivenza. Per persone a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

7.5 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione della pratica è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL)

- viale dell'Esercito, n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.) – II Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

- per i militari appartenenti ad Esercito, Marina ed Aeronautica;

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.

7.6 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di assegno vitalizio è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

7.7 Riferimenti normativi.

- Art. 2, comma 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 (legge istitutiva del beneficio e dell'importo pari ad euro 258,23);
- art. 4, comma 238, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (ha elevato l'importo a 500 euro mensili);
- art. 2, commi 105 e 106, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (ha incluso tra i beneficiari i figli maggiorenni non conviventi con la vittima al momento dell'evento);
- art. 1, commi 562-565, L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

8. SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO

8.1 Finalità e natura.

Lo speciale assegno vitalizio può definirsi una provvidenza economica di natura indennitaria a carattere continuativo, non reversibile ed esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.).

L'importo dell'assegno è perequato annualmente dai Dipartimenti Provinciali del Tesoro competenti all'erogazione (perequazione automatica connessa all'aumento del costo della vita ex art. 11, D. Lgs. n. 503/1992).

8.2 Destinatari.

- 1) **“vittime del terrorismo”**: i militari che subiscano **un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa**, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, avvenuti in Italia o all'estero, o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione contro gli atti di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;
- 2) **“vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso”**: i militari che subiscano un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi connessi al perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;
- 3) **“vittime del dovere”**:
 - *militari di leva;*
 - *volontari;*
 - *allievi delle scuole e collegi militari;*
 - *militari in servizio permanente o di complemento;*

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un'invalidità permanente di qualsiasi entità *“in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*

- d) *in operazioni di soccorso;*
- e) *in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) *a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;*
- 4) c.d. **soggetti “equiparati”** alle vittime del dovere, ovvero *militari che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*
- 5) in caso di decesso del militare appartenente ad una delle categorie di cui sopra, risultano destinatari del beneficio i **familiari superstiti**, secondo il seguente ordine:
- 1) coniuge superstite e figli ancorché maggiorenni;
 - 2) genitori;
 - 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico;

8.3 Importo del beneficio.

Lo speciale assegno vitalizio, nella fattispecie, ammonta ad euro 1.033 (milletrentatre) mensili, non reversibili, e soggetti a perequazione automatica.

Detta provvidenza è cumulabile con l’assegno vitalizio (spettante alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nell’importo di euro 500 mensili, ed alle vittime del dovere e soggetti “equiparati” nella misura di euro 258,23 mensili).

8.4 Modello di domanda e documentazione da produrre.

Per il personale militare che abbia riportato un’invalidità permanente e sia qualificato “vittima del terrorismo, della criminalità o del dovere” il procedimento è avviato d’ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.

Per il personale militare c.d. “equiparato” il procedimento è attivabile a domanda (in quanto l’Amministrazione può non conoscere lo stato di malattia derivante da pregressi impieghi in ambito nazionale ed internazionale);

Nel caso di decesso del militare, i familiari aventi diritto devono produrre apposita domanda con allegata la documentazione sotto indicata:

- Per il coniuge superstite con figli minori a carico:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti:
 - a) la composizione della famiglia alla data del decesso;
 - b) dati anagrafici (il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti della famiglia e la residenza);
 - c) che non vi sia stata separazione legale tra i coniugi;
 - d) l'indicazione che il militare deceduto non abbia lasciato altri figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
 - autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle somme spettante agli orfani minori o incapaci a titolo di speciale assegno vitalizio;
- Per i genitori e i figli maggiorenni:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il rapporto di parentela e che il militare non abbia lasciato altri aventi diritto;
- per i fratelli e le sorelle:
 - apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva dello stato di convivenza. Per persone a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

8.5 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione della pratica è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL)

- Viale dell'Esercito, n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.) – II Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.

8.6 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di speciale assegno vitalizio è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

8.7 Riferimenti normativi.

- Art. 5, comma 3, L. 3 agosto 2004, n. 206;
- art. 2, commi 105 e 106, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

www.forzearmate.org

9. DUE ANNUALITA' DI PENSIONE

9.1 Finalità e natura.

E' una provvidenza economica "una tantum" prevista, in caso di decesso delle vittime di attentati terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei cosiddetti "equiparati", in favore dei superstiti. Tale provvidenza è inserita nel quadro degli speciali benefici assistenziali previsti a favore dei familiari di questa particolare e meritevole categoria di servitori dello Stato.

9.2 Destinatari.

I familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 1092/73 ed in particolare secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) coniuge superstite;
- 2) figli minori;
- 3) figli maggiorenni iscritti ad istituti superiori o ad università per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;
- 4) figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- 5) genitori;
- 6) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.

9.3 Importo.

L'importo del beneficio è pari a due annualità di trattamento pensionistico comprensive della 13^a mensilità.

9.4 Avvio del procedimento.

Il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali è necessario provvedere alla riliquidazione.

9.5 Documentazione da produrre/presentare.

Devono essere prodotte le coordinate bancarie (numero conto corrente comprensivo del codice IBAN) o postali per l'accreditamento delle somme dovute.

9.6 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione della pratica è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL)

- Viale dell'Esercito, n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.) – II Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.

9.7 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di attribuzione del beneficio delle due annualità "una tantum" di trattamento pensionistico è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall'emissione del provvedimento.

9.8 Riferimenti normativi.

- art. 2, comma 3, L. 23 novembre 1998, n. 407: (solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); pensione senza 13[^] mensilità;
- art. 5, comma 4, L. 3 agosto 2004, n. 206: pensione con 13[^] mensilità e riliquidazione di quanto concesso con la L. n. 407/98;
- art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (estensione delle due annualità anche ai superstiti delle vittime del dovere e degli "equiparati").

10. SPECIALE ELARGIZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE E DEI CITTADINI ITALIANI AMMALATI O DECEDUTI A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI SOSTANZE NOCIVE

10.1 Finalità e natura.

E' una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta "una tantum", a favore del personale militare e civile, nonché dei cittadini italiani, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o a cui sia conseguito il decesso, a causa dell'esposizione e dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o a causa della dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.

Tale esposizione deve aver costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante della malattia o del decesso.

La speciale elargizione è esente da I.R.Pe.F. e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat.

10.2 Destinatari.

1) personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero.

Per **missioni militari all'estero** si intendono quelle svolte al di fuori del territorio nazionale autorizzate dalle autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinate al dipendente;

2) personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

3) personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto;

Per **teatro di conflitto** si intende l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace o di aiuto umanitario;

- 4) cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree in cui si svolgono missioni militari all'estero ovvero operanti nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti;
- 5) cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle zone adiacenti ai poligoni di tiro ovvero ai siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

Per **zone adiacenti** si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 km. (un chilometro e mezzo), circostante il perimetro delle basi militari o dei poligoni di tiro o dei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

- 6) in caso di decesso dei soggetti sopra citati, il beneficio è corrisposto ai familiari superstiti secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) coniuge solo ovvero con figli minori o a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli minori o a carico);
 - 2) convivente solo o con figli minori o a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra convivente e figli minori o a carico);
 - 3) figli maggiorenni, in mancanza di coniuge o convivente avente diritto;
 - 4) fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;

Per **persona a carico** si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

10.3 Importo del beneficio.

Per coloro, militari, civili e cittadini italiani, che abbiano subito un'invalideria permanente, la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d'invalideria (art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004);

In caso di decesso, per i superstiti aventi diritto, il beneficio ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00) soggetti a rivalutazione annuale (art. 5, comma 5, della legge n. 206/2004).

La provvidenza sarA corrisposta sulla base di una graduatoria unica nazionale dei beneficiari, stilata secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piA remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'infermitA o delle patologie tumorali.

La graduatoria sarà aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e 31 dicembre 2010.

Il beneficio potrebbe risultare inferiore all'importo sopra indicato in quanto lo stesso sarà corrisposto agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili (trenta milioni di euro per il triennio 2008-2010) secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria alla fine del triennio.

- **Divieto di cumulo.**

Non spetta la speciale elargizione in parola, in caso di decesso, qualora sia già stata attribuita la speciale elargizione ai superstiti in applicazione di altre disposizioni (come vittime del dovere o "equiparati");

Qualora gli stessi soggetti ammalati abbiano già beneficiato per la medesima percentuale di invalidità del beneficio della speciale elargizione (ad esempio in quanto hanno contratto una malattia a seguito di una missione internazionale, riconosciuta dipendente dalle particolari condizioni ambientali ed operative) la provvidenza resta assorbita;

Nel caso in cui venga accertata una percentuale di invalidità maggiore per malattia causata dall'esposizione all'uranio impoverito o alle nano-particelle di metalli pesanti, la speciale elargizione sarà corrisposta per differenza detraendo quanto già attribuito in precedenza.

10.4 Avvio del procedimento.

Il beneficio è corrisposto a domanda di parte da presentare alla Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL) - Viale dell'Esercito n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive"

(S.B.A.E.N.):

tel. 06.517052990;

fax 06.517052888;

e-mail: sbaen@previmil.difesa.it

La domanda deve essere presentata nei termini sotto indicati:

- per gli eventi dannosi pregressi:

entro 6 (sei) mesi dal 7 maggio 2009 (data di entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. n. 37 del 3.3.2009);

- per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento:

entro 6 (sei) mesi dal manifestarsi della malattia e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Nel caso di **cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero**, la domanda è inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla, unitamente alla documentazione occorrente, alla Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL) competente all'erogazione del beneficio.

Per i **dipendenti pubblici** le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione a PREVIMIL entro i termini sopra indicati.

Al termine della procedura medico-legale, accertata o meno la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, PREVIMIL provvederà alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti, affinché adottino il provvedimento di riconoscimento ovvero di diniego della dipendenza da causa di servizio relativo al proprio dipendente.

Il sopracitato provvedimento, nel caso di riconoscimento della dipendenza, dovrà essere successivamente inviato a PREVIMIL in quanto atto propedeutico alla definizione della posizione del soggetto (ai fini dell'inserimento nella graduatoria e dell'attribuzione della speciale elargizione).

Per i cittadini italiani non dipendenti pubblici, la domanda deve essere presentata a PREVIMIL - Servizio "S.B.A.E.N." - che provvederà, nel caso di accertamento della dipendenza, direttamente all'inserimento nella graduatoria ed all'emissione del provvedimento di speciale elargizione, senza emanare il provvedimento di dipendenza (art. 6, comma 9 del Regolamento).

10.5 Modello di domanda e documentazione da produrre.

Per il personale militare impiegato nelle missioni militari all'estero e nei teatri di conflitto (categoria di beneficiari di cui all'art. 2, comma 2°, lett. a e c, D.P.R. n. 37/2009). La domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e numero di telefono fisso e/o mobile;
- grado e F.A. di appartenenza;
- Ente di servizio/di ultimo servizio;
- precise indicazioni circa la missione o il luogo teatro di conflitto in cui ha operato e relativo periodo;
- natura dell'infermità con documentazione sanitaria attestante la malattia;
- dichiarazione dell'eventuale esistenza di un procedimento in corso, ovvero dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima infermità e dei relativi benefici attribuiti (equo indennizzo, pensione privilegiata, speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio);
- dichiarazione, ove il richiedente ne sia a conoscenza, se sia in corso un procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria sulla fattispecie in esame.

Nel caso in cui il militare sia deceduto, in aggiunta ai dati sopraindicati, il familiare dovrà allegare:

- certificato necroscopico;
- stato di famiglia alla data della morte del militare con l'indicazione del grado di parentela ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta convivenza.

Per il personale militare impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (categoria di beneficiari di cui all'art. 2, comma 2°, lett. b, D.P.R. n. 37/2009). La domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e numero di telefono fisso e/o mobile;
- grado e F.A. di appartenenza;
- Ente di servizio/di ultimo servizio;
- precise indicazioni circa il poligono di tiro o il sito di stoccaggio di munizionamento in cui ha operato e relativo periodo, nonché l'incarico svolto;
- natura dell'infermità con documentazione sanitaria attestante la malattia;
- dichiarazione dell'eventuale esistenza di un procedimento in corso, ovvero dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della

medesima infermità e dei relativi benefici attribuiti (equo indennizzo, pensione privilegiata, speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio);

- dichiarazione, ove il richiedente ne sia a conoscenza, se sia in corso un procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria sulla fattispecie in esame.

Nel caso in cui il militare sia deceduto, in aggiunta ai dati sopraindicati, il familiare dovrà allegare:

- certificato necroscopico;
- stato di famiglia alla data della morte del militare con l'indicazione del grado di parentela ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta convivenza.

Per il personale civile italiano impiegato in missioni militari all'estero, o in poligoni di tiro o in siti di stoccaggio di munizionamenti ovvero in teatri di conflitto (categoria di beneficiari di cui all'art. 2, comma 2°, lett. a, b, c, D.P.R. n. 37/2009). La domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e numero di telefono fisso e/o mobile;
- indicazione dell'Ente militare o Pubblica Amministrazione o società con cui sussisteva il rapporto di servizio;
- precise indicazioni circa la missione o il luogo teatro di conflitto, ovvero il poligono di tiro o il sito di stoccaggio di munizionamenti in cui è stato impiegato e relativo periodo, nonché l'incarico svolto;
- natura dell'infermità con documentazione sanitaria attestante la malattia;
- dichiarazione dell'eventuale esistenza di un procedimento in corso, ovvero dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima infermità e dei relativi benefici attribuiti (equo indennizzo e pensione privilegiata);
- dichiarazione, ove il richiedente ne sia a conoscenza, se sia in corso un procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria sulla fattispecie in esame.

Nel caso in cui il militare sia deceduto, in aggiunta ai dati sopraindicati, il familiare dovrà allegare:

- certificato necroscopico;
- stato di famiglia alla data della morte con l'indicazione del grado di parentela ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta convivenza.

Per i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto o nelle aree in cui si svolgono missioni militari all'estero ovvero sono presenti poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamenti (categoria di beneficiari di cui all'art. 2, comma 2°, lett. d, D.P.R. n. 37/2009).

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e numero di telefono fisso e/o mobile;
- indicazione dell'organizzazione non governativa per la quale ha operato;
- precise indicazioni circa il luogo teatro di conflitto, ovvero le aree in cui erano presenti poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamenti e relativo periodo dell'attività svolta, nonché l'incarico ricoperto;
- natura dell'infermità con documentazione sanitaria attestante la malattia.
- dichiarazione, ove il richiedente ne sia a conoscenza, se sia in corso un procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria sulla fattispecie in esame.

Nel caso in cui il civile sia deceduto, in aggiunta ai dati sopraindicati, il familiare dovrà allegare:

- certificato necroscopico;
- stato di famiglia alla data della morte con l'indicazione del grado di parentela ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta convivenza.

Per i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree in cui sono presenti poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamenti (categoria di beneficiari di cui all'art. 2, comma 2°, lett. e, D.P.R. n. 37/2009).

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e numero di telefono fisso e/o mobile;
- l'indicazione anche approssimativa della distanza in linea d'aria della propria abitazione dalla base militare o dal poligono di tiro o dal sito di stoccaggio di munizionamenti (non deve essere superiore a km. 1,5 - un chilometro e mezzo);
- natura dell'infermità con documentazione sanitaria attestante la malattia;
- dichiarazione, ove il richiedente ne sia a conoscenza, se sia in corso un procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria sulla fattispecie in esame.

Nel caso in cui il cittadino sia deceduto, in aggiunta ai dati sopraindicati, il familiare dovrà allegare:

- certificato necroscopico;
- stato di famiglia alla data della morte con l'indicazione del grado di parentela ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta convivenza.

10.6 Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Competente alla trattazione delle pratiche è la Direzione Generale della Previdenza Militare, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva (PREVIMIL) - viale dell'Esercito n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma.

- Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive" (S.B.A.E.N.):
tel. 06.517052990;
fax 06.517052888;
e-mail: sbaen@previmil.difesa.it

10.7 Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di speciale elargizione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

10.8 Riferimenti normativi.

- Regolamento approvato con D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37;
- art. 2, commi 78 e 79, L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- art. 5, commi 1 e 5, L. 3 agosto 2004, n. 206;
- D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;
- D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510;
- D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222.

11. BENEFICI AGGIUNTIVI

11.1 VITTIME DEL TERRORISMO.

Sono previsti i seguenti benefici aggiuntivi:

- Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore delle vittime, anche se già collocate in congedo, nonché del coniuge superstite e degli orfani [*L. n. 206/04, art. 2, così come modificato dall'art. 34 del D.L. n. 159/07, convertito in L. n. 222/07*];
- Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione diretta e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente:
 - a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado;
 - ai familiari delle vittime, decedute ovvero sopravvissute all'evento, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, ed, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti [*L. n. 206/04, artt. 3 e 4; L. n. 296/06, art. 1, commi 792, 794 e 795 (finanziaria per il 2007)*];
 - la misura della pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile, al raggiungimento, in virtù anche dell'aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità da parte di coloro che, con un'invalidità non inferiore ad un quarto, hanno proseguito l'attività lavorativa [*L. n. 206/04, art. 5, comma 3; L. n. 244/07, art. 2, comma 106 (legge finanziaria per il 2008)*];
 - il criterio di cui sopra si applica anche per la determinazione della pensione di reversibilità. Tale trattamento è esente dall'I.R.Pe.F. [*L. n. 206/04, art. 4, comma 2; L. n. 296/06, art. 1, comma 792 (finanziaria per l'anno 2007)*].
- Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale [*L. n. 206/04, art. 6, comma 1*];
- La misura della pensione in godimento, anche per i superstiti, è rideterminata sulla base dei miglioramenti economici riconosciuti al pari grado in servizio

nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio [L. n. 206/04, art. 7];

- Esenzione dall'I.R.Pe.F. del trattamento speciale di reversibilità per i superstiti dei caduti;
- Esenzione dall'I.R.Pe.F. delle pensioni, comprensive del bonus (10 anni di contribuzione), riconosciuta a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa [L. n. 206/04, art. 3, commi 1 e 2];
- Equiparazione ai grandi invalidi di guerra delle vittime del terrorismo che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa [L. n. 206/04, art. 4, commi 1, 2 e 4; L. n. 244/07, art. 2, comma 106, lett. a)];
- Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, in favore di:
 - vittime del terrorismo;
 - coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;
- Per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo [L. n. 407/98, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. n. 288/99, art. 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565];
- Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario [L. n. 407/98, art. 4];
- Assistenza psicologica a carico dello Stato [L. n. 206/04, art. 6, comma 2];
- Esenzione dalla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia "C", a favore anche dei familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza di dette categorie, ai genitori [L. n. 206/04, art. 9; L. n. 244/07, art. 2, comma 106, lett. c)];
- Patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili a totale carico dello Stato [L. n. 206/04, art. 10];
- Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici [L. n. 206/04, art. 8].

11.2 VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI “EQUIPARATI”.

Sono previsti i seguenti benefici aggiuntivi:

- Esenzione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria (no ticket su esami clinici e visite specialistiche) [L. n. 302/1990, art. 15; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565];
- Riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato [L. n. 206/2004, art. 6, comma 2; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565];
- Beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell’esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi inclusa l’I.R.Pe.F.) [L. n. 206/2004, art. 8; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3];
- Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, in favore di:
 - vittime del terrorismo;
 - coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;

Per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, l’assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo [L. n. 407/98, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. n. 288/99, art. 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565];

- Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un’invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario [L. n. 407/98, art. 4, comma 1, come modificato dal D.L. n. 13/03; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565].